



Senato
della Repubblica

Le Minoranze linguistiche in Italia a dieci anni dalla legge n. 482 del 1999


Seminario di approfondimento
Palazzo della Minerva, 22 febbraio 2010

Convegni e seminari

Servizio dei
resoconti e della
comunicazione
istituzionale

n. 20
maggio 2010







Senato
della Repubblica

Le Minoranze linguistiche in Italia a dieci anni dalla legge n. 482 del 1999

Seminario di approfondimento
Palazzo della Minerva, 22 febbraio 2010

Convegni e seminari
n. 20

maggio 2010

Il presente volume raccoglie gli atti del Seminario promosso dal Servizio dei resoconti e della comunicazione istituzionale, svoltosi a Palazzo della Minerva il 22 febbraio 2010.

Gli aspetti redazionali sono stati curati dall'Ufficio della Comunicazione istituzionale, quelli editoriali dall'Ufficio delle informazioni parlamentari, dell'archivio e delle pubblicazioni del Senato.

Le pubblicazioni del Senato possono essere richieste alla Libreria del Senato

-per posta: via della Maddalena 27, 00186 Roma

-per posta elettronica: libreria@senato.it

-per telefono: n. 0667062505

-per fax: 0667063398

INDICE

- Giancarlo STAFFA
*direttore del Servizio dei resoconti e della
comunicazione istituzionale e moderatore
dell'incontro* Pag. 7, 23, 50, 57, 58, 61, 64, 70
- Tullio DE MAURO
professore emerito di linguistica generale » 11, 49, 65
- Luigi CIAURRO
*direttore del Servizio delle prerogative, delle immunità
parlamentari e del contenzioso* » 24, 49
- Tamara BLAZINA
senatrice » 51, 64, 68, 69
- Massimo CONVERSI
presidente nazionale dell'Opera nomadi » 58
- Domenico MORELLI
presidente del Comitato nazionale minoranze linguistiche d'Italia . » 62
- Claudio OLMEDA
interprete di inglese del Servizio Affari Internazionali » 63, 67, 68
- Francesco DE RENZO
ricercatore universitario » 70

GIANCARLO STAFFA

(Direttore del Servizio dei resoconti e della comunicazione istituzionale e moderatore dell'incontro)

Buon pomeriggio a tutti i «selezionati» ospiti che ringrazio per aver accolto il nostro invito a partecipare a questa iniziativa, la seconda organizzata dal Servizio dei resoconti e della comunicazione istituzionale, che fa seguito a un precedente incontro sul linguaggio della Costituzione. Questa attenzione alla lingua non è casuale, ma è connaturata alla missione amministrativa e istituzionale propria del nostro Servizio che sta portando avanti una riflessione sul linguaggio politico, sul linguaggio parlamentare e, più in generale, sugli aspetti linguistici delle norme costituzionali. Ovviamente ringrazio i relatori che hanno accettato volentieri questo invito, innanzitutto la senatrice Blazina, che porta in questa sede la sua competenza di autorevole esponente sia della Commissione lavoro sia della Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea, nonché esperienze passate di consigliere regionale in una Regione come il Friuli Venezia Giulia, che è snodo delle tematiche che ci accingiamo a discutere.

Ringrazio il professor De Mauro che, molto cortesemente, aderisce al nostro invito per la seconda volta. Sappiamo tutti che Tullio De Mauro è il massimo linguista italiano, però, oltre ad essere un illustre studioso, ha anche una particolare attenzione alle ripercussioni istituzionali e giuridiche del linguaggio; non a caso, nel secondo Governo Amato il professor De Mauro è stato ministro della pubblica istruzione.

È poi presente, come relatore, il professor Luigi Ciaurro, docente di diritto pubblico, in particolare di diritto parlamentare, un sottile giurista nonché collega, in quanto direttore del Servizio delle prerogative e immunità e del contenzioso del Senato.

Quindi, come vedete, tre relatori di stampo diverso che possono

dare ricchezza al dibattito, proprio perché l'approccio di ciascuno al tema di questo incontro è differente, e, lungi dal costituire una sorta di gabbia, può creare una proficua interazione reciproca.

Immagino che il contributo del professor De Mauro sarà essenziale nello stabilire le regole del gioco, i fondamentali della discussione. Non chiediamo certo al professore di farci capire che cosa è una lingua perché ci incammineremmo verso un empireo non controllabile; però, Tullio De Mauro senz'altro può aiutarci a comprendere la differenza fra la lingua di una comunità minore rispetto alla lingua di una comunità non dico dominante, ma sicuramente prevalente in un certo contesto territoriale, con tutti i problemi che ne derivano. Ad esempio - procedo solo per rapidi cenni - la lingua minore può essere condizionata in un territorio dalla presenza di una lingua prevalente che ha una funzione in qualche modo centripeta. Oppure vi può essere il caso di una lingua minore che però ha un forte referente all'esterno: penso, in particolare, al tedesco adottato dalla nostra comunità sudtirolese, una lingua di fondamentale importanza europea rispetto - ad esempio - all'occitano che ovviamente è parlato dalla comunità locale, ma che non ha un referente altrettanto forte al di fuori del territorio nazionale. O, ancora, vi è il complesso problema dei rapporti fra lingua e dialetto che, come sapete meglio di me, non rappresentano l'una la continuazione dell'altro, ma sono due entità diverse. Per dirlo con una metafora, sono *Neanderthal* e *Sapiens*: non appartengono ad un'unica catena evolutiva, ma sono due specie diverse. Ma perché si tutelano con una legge lingue di comunità minori e non si tutelano, o si tutelano meno, i dialetti? Sono tutti temi di stretta connotazione linguistica che però hanno anche implicazioni politiche: un'importante forza politica di governo fa, tra l'altro, della campagna a sostegno del dialetto un punto specifico della propria azione in Parlamento.

Ci sono poi temi di rilievo giuridico, legati, ovviamente, all'attuazione dell'articolo 6 della Costituzione. Al riguardo si tratta di capire, in particolare, se la legge di settore, la n. 482 del 1999, è la migliore delle attuazioni possibili dell'articolo 6 oppure se rappresenta solo un compromesso. Sarebbe anche interessante capire come l'attuazione della norma costituzionale realizzata con la legge n. 482 si collega alle attuazioni che di quella stessa norma hanno dato le Regioni a Statuto speciale nell'ambito dei rispettivi Statuti. Ulteriori aspetti giuridici scaturiscono dalle sentenze della Corte costituzionale in materia; ve n'è una recente che ha innovato profondamente in questo campo, come mi accennava poco fa il professor Ciaurro che ci parlerà di questi sviluppi.

All'inizio del mio intervento ho fatto riferimento all'esperienza locale della senatrice Blazina, in una Regione che - lo dicevo prima - è un crocevia e, al tempo stesso, un laboratorio per l'applicazione di queste norme e la verifica di queste problematiche: in Friuli, infatti, convivono tre lingue di comunità minori egualmente tutelate: lo sloveno, il tedesco e il friulano, che è considerata lingua minore e non dialetto, con tutti i sottoproblemi che ho richiamato.

Partire dalla sua esperienza personale può essere dunque uno stimolo interessante per comprendere come, nelle singole Regioni, l'attuazione della tutela delle minoranze nello Statuto sia andata contro o a favore della comunità. Mi spiego meglio: le normative di tutela sono state disposte dai consigli regionali a favore e a tutela di un dato esistente, cioè di una comunità, o sono servite invece a contenere dall'esterno, per vincolare, per irreggimentare una certa comunità dandole una «tutela»? Mi rendo conto che si tratta di uno spartiacque sottile che la senatrice Blazina, proprio sulla base della sua esperienza locale, potrà eventualmente approfondire.

C'è, infine, un tema comune e, in un certo senso, sovraordinato a tutti gli approcci possibili: mi riferisco alle grandi tendenze epocali, fra cui l'immigrazione dal Sud del mondo verso i Paesi affluenti, diciamo l'Europa, con problemi che vanno, ovviamente, ben al di là della tutela delle minoranze linguistiche. Quindi, si tratta di valutare se, al di là dell'importanza di tutelare la comunità che parla l'occitano nella Val Maira, vicino a Cuneo, non sia più importante o diversamente importante prendersi carico della lingua che viene parlata da centinaia di migliaia di immigrati del Sud del Mediterraneo che arrivano in Italia e, più in generale, in Europa. Dobbiamo chiederci se non si debba andare oltre la tutela delle minoranze per arrivare ad una vera e propria carta delle lingue che vengono usate nelle varie coesistenze, con tutti gli attriti e le interrelazioni che si presentano, nei diversi Paesi.

Ho voluto dare, con la mia introduzione, più che altro degli spunti che mi sono venuti in mente leggendo un po' di materiale. Sta ai relatori, se vorranno, approfondirli, ciascuno in base al proprio approccio, liberi ovviamente di uscire dalle proprie specificità.

Proporrei di iniziare con la relazione del professore De Mauro, per passare poi la parola al collega Ciaurro; alla senatrice Blazina chiederei di tirare le fila di questo dibattito, salvo eventuali domande dal pubblico. A ciascun relatore assegnerei, orientativamente, un tempo di venti minuti.

TULLIO DE MAURO

*(Professore emerito di linguistica generale della «Sapienza»
Università di Roma)*

Grazie di questa rinnovata occasione di essere in questo luogo così solenne e anche così invitante, per le memorie, per i libri e per tutto quello che contiene. Ma non mi dilungo oltre nei ringraziamenti.

In tema di minoranze linguistiche e, più in genere, di multilinguismo, conoscendo la vocazione ombelicocentrica prevalente nel ceto intellettuale (intellettuale nel senso ampio, inclusivo di giornalisti, accademici, funzionari) e nel ceto politico italiano, una cosa da non dimenticare è dare prima di tutto un'occhiata fuori dall'Italia, al vasto mondo, a ciò che vi è successo negli ultimi decenni e vi succede. Questo potrebbe aiutare a svelenire, forse, alcune punte polemiche che ci sono state e ci sono e anche a ridurre alcune sordità che ci sono state. Ovviamente, l'occhiata deve accompagnarsi alle cautele necessarie negli allargamenti di orizzonte.

Ogni Paese ha la sua specificità, e subito bisogna ricordare che una specificità italiana rispetto ad altre aree europee è che la metà di quelle che il Parlamento europeo ha riconosciuto in suoi documenti come minoranze linguistiche o *lesser used languages* in Europa si trova in Italia, piaccia o non piaccia. Non piace a molti, però è così; così il Paese ci si consegna con la sua storia pre- e postunitaria. Se non guardiamo (1) alle minoranze di nuova formazione, legate alla immigrazione (di cui accennerò infine), (2) alla distribuzione territoriale in Province e Regioni diverse, come invece in parte ha fatto la legge n. 482 del 1999, una legge «territorialista», e (3) a varianti idiomatiche (ladino gardenese e ladino fassano, tedesco di Bolzano e tedesco di Belluno, sloveno di Trieste e sloveno del Natisone, sardo nuorese e

sardo campidanese ecc.), gli idiomi storicamente presenti non riconducibili geneticamente al blocco (variegato come subito vedremo) delle parlate italoromanze settentrionali e centromeridionali sono, da est a ovest, da nord a sud: occitano (o provenzale), francoprovenzale, francese, walser (dialetto tedesco alemanno), tedesco (tedesco standard e dialetto bavarese sudtirolese), ladino, friulano, sloveno, serbocroato, albanese arbëresh, neogreco, catalano, sardo (gallurese-sassarese, nuorese-logudorese, campidanese), romanès (nome unitario delle parlate degli zingari stanziati e nomadi, i rom, specie nel Centrosud, e i sinti, specie nel Nord).

Ma il multilinguismo italiano non si esaurisce elencando solo questi quattordici idiomi non riconducibili al blocco dei dialetti italoromanzi. A essi si affianca una miriade di dialetti italoromanzi tuttora in uso. Dante nel *De vulgari eloquentia* provò a raccogliarli in quattordici gruppi. Noi distinguiamo almeno sedici grandi gruppi: quattro varietà dialettali galloitaliche, e cioè dialetti piemontesi, liguri, lombardi, emiliano-romagnoli; dialetti veneto-giuliani; undici varietà centromeridionali: dialetti toscani, marchigiani, umbroreatini, abruzzesi, romanesco, napoletani, pugliesi, salentini, lucani, calabresi, siciliani. Occorre dire che questi grandi raggruppamenti dialettali hanno tutti tradizioni illustri sia nella documentazione antica sia nell'uso letterario in poesia, nella prosa favolistica, nel teatro popolare e d'autore, nelle canzoni tradizionali e moderne. Un quadro anche sommario della produzione letteraria in Italia è gravemente monco se ignora la produzione nei dialetti, da Ruzante o Basile a Goldoni, Porta, Meli, a Tessa, Noventa, Pierro, Scataglini, De Filippo (Edoardo e Peppino), per dare almeno un'idea della varietà di autori che si sono serviti di uno dei dialetti. Capolavori della *Weltliteratur* come i *Sonetti* di Belli sono affidati a un dialetto. Di più, come rilevò felicemente un grande filologo,

Gianfranco Contini, tra le letterature europee l'italiana è l'unica «visceralmente» unita alle realtà dialettali. Anche se negli ultimi decenni sono state pressate dall'uso crescente dell'italiano oltre che nello scritto nei rapporti parlati extrafamiliari e con estranei, queste realtà, nonostante le profezie e le fallaci constatazioni funeree di avvenuto decesso che si succedono almeno dagli anni Cinquanta, queste realtà dialettali sono tuttora ben vive per il 60% della popolazione. E fu ben ragionevole che i programmi scolastici della secondaria di primo grado (1979) e delle elementari (1985), raccogliendo indicazioni di grandi filologi e linguisti, aprissero le porte delle scuole a poter riconoscere nella pratica didattica, come oggetto di riflessione, il valore di questo immenso e variegato patrimonio. Anche questa consistenza e vitalità delle tradizioni dialettali è una specificità italiana storica, profonda.

Dunque, un grado elevato di diversità multilingue caratterizza l'Italia. Cerchiamo ora di guardare al resto del mondo per capire se chi di noi si è preoccupato della tutela delle minoranze linguistiche in Italia è soltanto «presbite», come è stato detto della Costituzione della nostra Repubblica, oppure se è uno stravagante, oppure ancora se le preoccupazioni che hanno animato alcuni di noi hanno un riscontro nel resto del mondo.

Come ho accennato, questo va fatto con cautela critica. Chi fa parte del sottile strato colto di questo Paese ha appreso da Leopardi, da Croce e da Gramsci a guardarsi dall'idea che, siccome «così va il mondo», dobbiamo accodarci. Ma sapere da che parte va il mondo può essere interessante. Alcune grandi tendenze hanno operato e operano nel mondo contemporaneo, nel mondo del secondo Novecento, in particolare, intrecciandosi nell'aver favorito in molti paesi una legislazione nazionale e internazionale sulle minoranze linguistiche. C'è uno *stream* profondo che attraversa tutti i Paesi e le culture spingendo in

questa direzione. Come in ogni gran fiume vi confluiscano varie correnti.

La prima gran corrente è il progressivo riconoscimento dei diritti delle persone della specie umana e, tra i diritti umani, il diritto di parlare la propria lingua nativa. La lingua nativa, ripeto, quella in cui uno è nato, sia essa grande sia piccola, maggioritaria o minoritaria, illustre o mal nota fuori del suo habitat. Questo è sancito in un documento al quale l'Italia, come altri Paesi, aderisce, ed è la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del dicembre del 1948. Ricordare la data precisa, il mese di dicembre, è interessante, come vedremo. È una Dichiarazione delle Nazioni Unite che dovrebbe regolare, poi, a ricaduta, la legislazione interna degli Stati che aderiscono alle stesse Nazioni Unite e che hanno firmato, evidentemente in modo incauto in qualche caso, questa Dichiarazione. Il riconoscimento del diritto all'uso della propria lingua, nel quadro del riconoscimento, della tutela e del potenziamento dei diritti umani, è un primo ramo di questa corrente che evocavo.

Il secondo ramo della corrente è quello che si può chiamare la «crisi del monolitismo linguistico statuale». La crisi ha colpito un'idea, che è un'idea europea, non di altri posti del mondo, ed è un'idea affermata in un segmento storico ben preciso, dal Rinascimento al Novecento: è l'idea che se c'è uno Stato ci deve essere una lingua ovvero che se c'è una lingua ci deve essere uno Stato. C'era, è vero, un'eccezione: la quadrilingue Confederazione elvetica. Ma il quadrilinguismo svizzero non dava fastidio: come le vacche, il cioccolato, le banche e gli orologi era considerato un tratto tipico e specifico della elveticità. Bene, l'idea del monolinguisma statuale è andata in crisi (vado per telegrammi, perché si può fare la storia del nostro mondo di oggi rintracciando tutti gli elementi di questa crisi) per la

scelta autonoma, anche ben anteriore alla Dichiarazione dei diritti dell'uomo, di alcuni grandi Stati - voglio ricordarlo - come l'Unione Sovietica, scelta, questa, poi confermata dalla Confederazione russa, o come l'India postcoloniale.

Con il crollo dell'impero zarista, il nuovo Stato sovietico prima e lo Stato democratico russo poi hanno ritenuto utile, doveroso e opportuno offrire all'enorme mosaico di popolazioni eteroglotte della Russia la possibilità di non dissolversi nel nulla, ma di conservare la propria identità passando, in generale, da tradizioni orali a tradizioni scritte e a lingue insegnate nella scuola. Scelte analoghe sono state compiute via via da altri Paesi, dal Canada alla Svezia alla Gran Bretagna. Questo ha cominciato ad indebolire l'idea che se c'è uno Stato ci deve essere una lingua, cassando tutte le altre.

Secondo elemento di crisi: il grande movimento migratorio ha complicato la vita a Stati che vivevano in pace, o ritenevano di vivere in pace, in una sorta di inconsapevolezza della loro natura plurilingue. È più difficile essere inconsapevoli - e lo vediamo ora in Italia - quando arrivano ondate di maghrebini o di libanesi o di capoverdini.

Terzo fenomeno che ha colpito il monolinguisimo statale è stato rappresentato dai movimenti di rivendicazione di divergenti identità linguistiche entro uno stesso Stato. Il caso più tipico è quello della Spagna post-franchista che si è eretta a comunità democratica, a Stato democratico, anche attraverso il riconoscimento delle minoranze linguistiche non castigliane, basche, catalane, galleghe.

Infine, da mettere nel conto è una crisi ben più profonda degli Stati nazionali, legata a due ordini di fenomeni. Innanzitutto, il costituirsi di consociazioni sovranazionali come l'Unione europea, che sono dalla loro stessa logica costitutiva obbligate a riconoscere il multilinguismo interno (non sopravviverebbero altrimenti), e in secondo luogo

il costituirsi di quelle entità *oltre lo Stato*, come le ha chiamate Sabino Cassese, che dettano norme di tutti i tipi. Sono entità librate in uno spazio che non è quello dello Stato e non è neanche quello delle consociazioni di Stati; in ogni caso, se l'acqua che stiamo bevendo è minerale, la sua «mineralità» è, oso ipotizzare, regolata da più entità sovrastatali che spiegano ai vari Paesi, con incerti poteri formali e forte cogenza sostanziale, dove si può prelevare l'acqua che viene chiamata «acqua minerale» o, anche, che cosa si intende per gambero, dove si possono pescare i gamberi eccetera.

Insomma è una gran fiumana quella che nel mondo ha messo e continua a mettere in crisi il monolitismo linguistico e ha favorito e favorisce il riconoscimento dei diritti dei *lesser used languages*. Bisognerebbe spiegare ai giornali italiani e agli uomini politici italiani che non scherzino, che non facciano la figura di ignoranti ignorando cosa sta succedendo nel resto del mondo e quanto sono profonde le motivazioni che portano a dire: se ci sono minoranze linguistiche o persone che parlano altre lingue, siano rispettate. È difficile, lo so, spiegare questo, farlo capire a certi giornalisti o a certi politici, ma non bisogna stancarsi di provare.

Di questa gran fiumana devo però ricordare ancora due componenti. Quarto elemento è quello che alcuni di noi hanno chiamato «crisi del monolitismo linguistico teorico», e cioè dell'ipoteca monolingvistica sull'assetto degli studi linguistici scientifici. Quando alcuni di noi qui presenti hanno cominciato a studiare glottologia o linguistica trenta o quarant'anni fa, se si apriva un manuale di linguistica, anche il più accreditato, per sapere quante sono le lingue del mondo, si avevano cifre come 2.500-3.000. Non si sapeva bene dove stavano queste lingue, ma insomma queste erano le cifre che giravano e a volte girano ancora.

In realtà, è cambiato completamente lo scenario, cioè è venuto avanti il grande censimento delle lingue del mondo fatto da *Ethnologue* a partire dagli anni Cinquanta. Oggi le lingue identificate come lingue diverse, i cui parlanti, se parlano solo la propria lingua, non capiscono altri, sono circa 7.000. Si tratta di lingue nel senso più vasto del termine, quindi lingue ufficiali, lingue scritte, lingue soltanto parlate, dialetti, lingue di piccoli gruppi etnici del Sud-Est asiatico o del Centro e Sud dell'America, oppure grandi lingue imperiali come il francese, l'arabo o l'inglese. L'aritmetica aiuta a fare piazza pulita dell'idea che in ogni Stato ci debba essere solo una lingua e per ogni lingua ci voglia uno Stato: se gli Stati del mondo sono *grosso modo* 200 e le lingue identificate sono 7.000, ne segue che mediamente ci sono circa 35 lingue per Stato. Dunque in Italia, con 36 lingue o dialetti, insomma 36 idiomi diversi, non siamo troppo oltre la media mondiale di 35. Di queste 7.000 lingue, 2.500 circa sono anche scritte. Questo significa che ci sono per lo meno 13 lingue di tradizione anche scritta nei vari Paesi.

Prima ancora di avere questi numeri così precisi, nel luglio 1974 la Provincia di Trieste ebbe il merito di sottoporre ad analisi e a discussione, con la Conferenza internazionale sulle minoranze linguistiche, con grandi difficoltà, alcuni dati. Gli atti di questa Conferenza, che dovevano uscire subito, furono oggetto di una diffida del Governo italiano dell'epoca. Il presidente della Provincia di allora, un giovane e probò democristiano, Michele Zanetti, fu convocato a Roma e gli fu detto che ne andava della sicurezza nazionale se gli atti fossero stati pubblicati. Il presidente della Provincia si spaventò – è bene che questo episodio resti agli atti perché, forse, ad un certo punto, questa storia andrà fatta per intero. Capiva bene che non c'entrava la sicurezza dello Stato, ma insomma il Governo non voleva che questi atti uscissero,

quindi tardarono. Poi cambiò l'amministrazione e i nuovi amministratori, liberi da vincoli di partito col Governo dell'epoca, mi affidarono la cura dei volumi di questi atti, che infine poterono uscire nel 1979.

Ultima componente è quella delle esperienze pedagogiche, delle esperienze educative. A varie riprese il padre della linguistica scientifica italiana, Graziadio Isaia Ascoli, poi un grande pedagogista, Giuseppe Lombardo Radice, poi ancora un grande linguista della generazione passata, Giacomo Devoto, hanno cercato di spiegare che le lingue internazionali di cultura, se uno scolaro non è nativo di quella lingua, si conquistano partendo da quelle che sono le lingue native dell'ambiente, quindi partendo dai dialetti, partendo dai gerghi, partendo dalle lingue di minoranza o, come oggi occorre spesso fare, dai rottami linguistici di ambienti deprivati dove ci sono oramai solo detriti linguistici suburbani, specie nelle grandi città. Solo partendo da queste realtà native, non negandone l'esistenza o ignorandola, si costruisce il cammino che porta all'acquisizione delle grandi lingue di cultura. Giuseppe Lombardo Radice aveva sperimentato nella sua attività di insegnamento e di collegamento con tante maestre e maestri la bontà di quest'idea in cui fu probabilmente confortato dalla moglie, Gemma Harasim, fiumana, che aveva una formazione austro-ungarica e in Austria-Ungheria, come nei grandi imperi multietnici dell'antichità e del mondo moderno non europeo, era consuetudine che si rispettassero le lingue di tutti i popoli.

L'idea di Giuseppe Lombardo Radice e dei linguisti italiani, ripresa nelle *Dieci tesi per un'educazione linguistica democratica*, è andata avanti nel resto del mondo, senza che si sapesse di questi punti di riferimento italiani. Il rapporto UNESCO su educazione e bilinguismo, ormai di oltre quindici anni fa, affidato a due studiosi, uno catalano, Miguel Siguan, e uno canadese, William Mackey, offre a chi

abbia voglia di leggerlo (non c'è peggior cieco di chi non vuol vedere e leggere) la più ampia documentazione possibile del fatto che se si parte dalla lingua di casa, e anche dal rafforzamento del possesso della lingua di casa, si costruisce la conoscenza delle lingue di cultura. Se non si parte da questo dato, le lingue di cultura non si acquisiscono; la lingua di scuola rimane un'entità astratta di cui uno *poi* cerca di liberarsi prima che può. Va su questa strada anche il documento di riferimento per le lingue dell'educazione del Consiglio d'Europa, apparso nel 2007 (la sigla è DERLE- *Document européen de référence pour les langues de l'éducation*) e ora tradotto e pubblicato in italiano (Editore Settecittà, Viterbo 2009).

Bisognerebbe spiegare tutto questo ai nostri politici e soprattutto a quello che una volta Gaetano Salvemini, e proprio in tema di minoranze linguistiche, chiamò «il nostro abominevole giornalismo», quell'abominevole giornalismo i cui organi maggiori nel 1989, quando la Camera dei Deputati giunse ad approvare un testo di legge di attuazione dell'articolo 6 della Costituzione, un po' per onesta ignoranza un po' per malafede scatenarono una violenta campagna di disinformazione sostenendo in titoli e articoli che con la legge si voleva abrogare l'insegnamento dell'italiano nelle scuole e imporre l'insegnamento dei dialetti. Una vergogna difficile da dimenticare. Spadolini, allora presidente del Senato e ostile alla legislazione di tutela delle minoranze, ne approfittò per ritardare l'*iter* di passaggio dalla Camera al Senato, la legislatura si chiuse in anticipo e la legge finì nel nulla.

Ci vollero poi altri dieci anni perché il Parlamento si decidesse a definire un nuovo testo di legge, quella approvata infine nel 1999, con cinquantuno anni di ritardo rispetto alla Costituzione. Approfitto di questa occasione per dire che con la redazione della legge del 1999, siccome qualcuno me la addebita, non ho avuto rapporti, come invece

avevo avuto nel lavoro di elaborazione di precedenti proposte di legge degli anni Settanta e Ottanta.

Della legge del 1999 si può dire: meno male che almeno c'è. Una meritoria indagine promossa nel 2009 dal Ministero dell'istruzione e affidata al professor Gabriele Innàccaro mostra che la legge è stata messa a frutto nelle scuole di molte aree di minoranza. E tuttavia i difetti del testo non sono pochi. Una legge di tutela delle minoranze si apre dicendo che la lingua italiana è la lingua ufficiale della Repubblica: è come aprire una legge dicendo che dobbiamo voler bene alla mamma o che Alpi e Appennini sono le principali catene montuose. Ma perché? Ci vuole un articolo di legge per dire questo? Quello è chiaramente un articolo di compromesso per rasserenare gli oppositori ad oltranza della legge che si contentarono - devo dire - di poco.

E poi è una legge territorialista. Tutela non le lingue, ma le lingue solo nel loro territorio d'origine secondo un arcaico principio: *cuius regio eius lingua*. Ma la più grande comunità sarda, secondo l'ISTAT, si trova a Torino; la più grande comunità friulana si trova non a Udine, ma a Milano; le comunità neogreche sopravvissute in Calabria si trovano a Reggio Calabria e a Salerno, non nei paesini crollati e disfatti dalle precedenti alluvioni, e via seguitando. Quello della tutela della lingua è un diritto della persona, un diritto soggettivo, non un diritto dei territori. Invece, la legge del 1999 è una legge territorialista che tutela il territorio in cui si parla una lingua di minoranza e, a certe condizioni, chi la parla in quel territorio, non fuori. Questo errore giuridico ha portato a escludere dalla tutela i rom, gli zingari, col pretesto che non hanno una loro sede storica. Capisco che tutto l'apparato burocratico di controllo dei modi in cui un gruppo minoritario può chiedere e ottenere che nella scuola ci sia qualche ora in cui si insegna quella lingua, tutto questo apparato, se nel territorio è mostruosamente assurdo, obbligate

e soffocante, fuori del territorio rischia di essere ancor più difficile da rispettare, quindi esso andrebbe messo da parte o radicalmente semplificato. Ma questo getterebbe l'allarme in chi teme che consentire agli sloveni di parlare sloveno o ai neogreci del Salento di parlare neogreco metta in forse l'unità e la sopravvivenza stessa della Patria italiana, cosa che oramai non teme più nessun Paese (e perciò ho aperto il mio intervento con questo sguardo fuori nel mondo): neanche la Francia, neanche i Paesi più centralistici temono che il riconoscimento dei diritti delle minoranze faccia saltare l'unità statale. Che non si è infranta per il riconoscimento dei diritti delle minoranze in tanti e tanti Paesi del mondo, dal Canada all'Australia, dalla Svezia all'India.

Consentitemi un'ultima notazione. Strano Paese il nostro: pigro, torpido, con un abominevole giornalismo, e si potrebbe continuare. Epperò, Ascoli, Lombardo Radice, Devoto, sono state punte alte, internazionalmente precorritrici. E precorritrice è stata e resta ancora la nostra Costituzione che, come accennavo all'inizio, un anno prima della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, accolse tra i principi fondamentali, quindi tra i diritti fondamentali dei cittadini italiani, il diritto alla tutela della propria lingua. Attenzione, se si legge attentamente si vede che il principio è accolto quale che la lingua sia e dovunque essa sia usata. Ciò avviene in forma specifica ed esplicita nel noto articolo 6: «la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche» e, come ora è di moda, bisogna aggiungere «punto». Tutela le minoranze linguistiche. Punto. Il «punto» è importante perché l'articolo 6 non dice: tutela le minoranze linguistiche di antico insediamento o le minoranze linguistiche che stanno qui da tanto tempo, le minoranze linguistiche che dobbiamo specificare ed elencare, come fa - altra cosa strana - la legge n. 482 del 1999, dimenticandone alcune come gli zingari, i rom che pure, poveretti, stanno qui dal Rinascimento.

Ma occorre chiamare in causa anche un altro articolo della Costituzione, oltre l'articolo 6, ed è l'articolo 3, comma secondo, per il quale, come tutti dovrebbero ricordare, è «compito» della Repubblica promuovere la partecipazione di tutti i cittadini alla vita del Paese rimuovendo gli ostacoli che siano dovuti a discriminanti di sesso, di razza, di condizione economica, di religione e di lingua. Non è previsto un gineceo per tutelare i diritti delle donne. La libertà di credo e di culto dei valdesi non è riconosciuta solo a Torre Pellice, la libertà di culto e di fede degli ebrei è tutelata in tutto il Paese e non solo nell'antico Ghetto di Roma! E non chiediamo, lo vieterebbe la Costituzione, la data di insediamento dei nuclei islamici o buddisti perché siano tutelati loro fedi e culti.

Con quella che è stata detta la sua *presbiopia* il Costituente vide nel futuro la necessità che la Repubblica, cioè, come si sa, l'intero apparato pubblico (governo centrale, potestà regionali, enti locali, enti pubblici, scuole pubbliche), si impegnasse a rimuovere ostacoli, che possano esserci, a tutela delle minoranze linguistiche di qualsiasi natura geostorica. Ci fu una proposta di legge che andava in questa direzione, la proposta partiva dal Senato, presentata dal senatore Giuseppe Chiarante: vi si accoglieva l'idea che l'articolo 6, correlato al secondo comma dell'articolo 3, significasse tutela di chiunque si trovi in Italia a parlare una lingua diversa dall'italiano. Tutela, cioè ausilio perché conservi la sua lingua e impari l'italiano. Lo stesso partito cui Chiarante apparteneva, il PCI, ebbe timore di suscitare troppe reazioni negative con una proposta del genere. E Chiarante accettò di modificarla e di restringerla alle sole minoranze di antico insediamento, ma, occorre precisare, senza vizi di territorialismo. È impraticabile la strada suggerita da una interpretazione adeguata della nostra Costituzione, seguirla è impossibile? No, è quello che succede in Canada, è quello

che succede in Svezia, come fatto normale. In Svezia, addirittura, obbligatoriamente, nelle scuole, per i bimbi fin dai due anni di età. Dunque, non è qualcosa di stravagante e di estraneo, è possibile e lo consente e richiede la Costituzione.

GIANCARLO STAFFA

*(Direttore del Servizio dei resoconti e della comunicazione
istituzionale e moderatore dell'incontro)*

Naturalmente ringrazio il professor De Mauro per la ricchezza di argomenti e di temi portati alla riflessione, e anche per il modo con cui riesce ad esporli, cioè con un equilibrio, generalmente molto difficile da realizzare, fra chiarezza dell'esposizione e scorrevolezza degli argomenti trattati, caricandoli anche di significati personali, di elementi di approfondimento che comunque tengono sempre l'uditorio particolarmente attento e interessato: quasi non si avverte lo scorrere del tempo. Insomma, non vorrei dire che anche se leggesse l'elenco del telefono riuscirebbe a suscitare interesse, però il professor De Mauro ha la capacità piuttosto rara di riuscire a rendere piacevole l'ascolto anche di temi molto tecnici.

Do ora la parola al professor Ciaurro che immagino si soffermerà su alcuni aspetti di carattere squisitamente giuridico.

LUIGI CIAURRO

*(Direttore del Servizio delle prerogative, delle immunità
parlamentari e del contenzioso)*

*La tutela delle minoranze linguistiche fra lingua ufficiale e
idiomi locali*

È noto come - da un punto di vista teleologico - la tutela delle minoranze rappresenti una, se non «la», finalità essenziale del costituzionalismo contemporaneo. E la stessa nozione gius-pubblicistica di minoranza tende a connotarsi per una valenza olistica ed omnicomprensiva, che solo in parte può essere ricostruita mediante le aggettivazioni correnti: minoranze nazionali, religiose, razziali, etniche, linguistiche, sociali, culturali, di genere, politiche, parlamentari, per disabilità e così via.

È altrettanto noto - nello specifico - come si presenti alquanto complessa una definizione condivisa della particolare nozione di minoranze linguistiche: in questa sede ci si limiterà a richiamare la sintetica ed efficace definizione di Massimo Stipo, che ha fatto riferimento a quelle minoranze in cui «la lingua costituisce l'elemento cardine con il quale è connesso ogni elemento atto ad identificare il gruppo». Mentre da un punto di vista costituzionale le minoranze linguistiche potrebbero essere definite come «frazioni qualificate» del popolo della Repubblica italiana.

Ma proprio nel nostro ordinamento costituzionale il sintagma «minoranze linguistiche» assume una rilevanza del tutto particolare: innanzitutto perché - e visto che siamo in presenza di autorevoli linguisti non sembri peregrina questa enfaticizzazione lessicale, che però nel mondo del diritto non è mai meramente tale - si tratta dell'unico riferimento espresso ad una tipologia di minoranza nel testo della

Costituzione: articolo 6 della Costituzione e X disposizione transitoria con riferimento al Friuli Venezia Giulia, mentre l'articolo 83 della Costituzione (solo altro caso) si limita a richiamare il concetto di minoranza *tout court* senza alcuna aggettivazione (anche se implicitamente sarebbe quella politica).

In secondo luogo, nell'architettura costituzionale l'articolo 6 sulle minoranze linguistiche non solo è inserito fra i principi fondamentali - e come tale non è modificabile nemmeno in sede di revisione costituzionale (in dottrina già Mortati e poi v. la sentenza della Consulta 29 dicembre 1988, n. 1146) - ma «fa sistema» con altre norme costituzionali: in modo implicito con l'articolo 2 della Costituzione, laddove fa riferimento alle «formazioni sociali» in cui si svolge la personalità dell'uomo, tra cui certamente figurano le comunità linguistiche minoritarie; e in modo esplicito con l'articolo 3 della Costituzione, primo comma, il quale prevede il principio della pari dignità sociale e di uguaglianza senza distinzioni (anche) di lingua e quindi prescrive innanzitutto (primo comma) una tutela negativa nei riguardi di discriminazioni basate sul fattore linguistico (oltre a misure positive: secondo comma).

Ma non basta. La tutela delle minoranze linguistiche può anche considerarsi come «il naturale prolungamento del diritto alla libera manifestazione del pensiero» (Pergigli), ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione, il quale però a ben guardare - garantendo la libertà di manifestazione del pensiero con la parola e «con ogni mezzo» - potrebbe interpretarsi anche come implicante una garanzia individuale nei confronti dell'uso di idiomi minoritari e localistici. Infine, sovente si è fatto richiamo - ai fini della promozione dei patrimoni culturali e linguistici minoritari - pure all'articolo 9 della Costituzione, laddove affida ancora una volta alla Repubblica nel suo insieme il compito di promuovere lo sviluppo della cultura.

Certo - alla stregua di quella ormai consolidata tecnica interpretativa volta a privilegiare nell'esegesi costituzionale il ragionevole bilanciamento fra disposizioni della Carta fondamentale (di recente richiamata in un famoso articolo da Antonio Baldassarre) - la tutela delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 deve essere attuata nell'ordinamento ad un livello tale da non porsi in contrasto con i valori dell'*unità* e dell'*indivisibilità* della Repubblica ex articolo 5 della Costituzione, che pongono anche esigenze di «unitarietà linguistica», come poi si vedrà anche con riferimento ad altri aspetti di interesse.

Sempre sotto il profilo dell'esegesi letterale, sia consentita qualche precisazione formale. L'articolo 6 della Costituzione ai fini della tutela delle minoranze linguistiche impegna la «Repubblica», vale a dire tutti gli enti (dai Comuni allo Stato) che ai sensi del novellato articolo 114 costituiscono appunto la Repubblica. In ogni caso, anche prima della riforma del 2001, era da intendersi la Repubblica nel suo complesso (in particolare Stato e Regioni) a dover concretare «quella garanzia di ordine positivo stabilita a favore delle varie minoranze linguistiche » (Bertolissi).

Inoltre, tale tutela deve avvenire con «apposite norme», vale a dire da un lato con previsioni non solo legislative, ma anche regolamentari e statutarie (non è prevista cioè una riserva di legge); dall'altro lato - anche se l'opinione della dottrina non è unanime - con una preferenza nei riguardi «di regimi diversi (per l'appunto, *appositi*) di tutela modellati sulle condizioni peculiari di ciascuna minoranza» (Bartole).

La tutela delle lingue minoritarie ha poi trovato a livello terminologico un ulteriore radicamento di rango costituzionale anche attraverso l'inserimento nel novellato articolo 116, primo comma, della Costituzione della doppia denominazione delle regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Il rilievo attribuito dalla Carta fondamentale alle minoranze linguistiche si spiega anche per la stessa dimensione quantitativa del fenomeno: le stime del Ministero dell'Interno indicano che circa il 5% della popolazione italiana ha come lingua materna un idioma diverso dall'italiano (quindi circa 3 milioni di persone). Inoltre, secondo i calcoli dell'ANCI i comuni in cui sono presenti minoranze linguistiche sono almeno 600 (su un totale di 8100, vale a dire circa il 7,5%). Infine, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 482 del 1999 sulle minoranze linguistiche, le lingue minoritarie riconosciute sono state ben 12: vale a dire la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

È stato poi lo stesso Tullio De Mauro a ricordarci che «più che in ogni altro paese europeo, forse anche più che in ogni altro paese del mondo di pari peso geografico e demografico, le popolazioni che si raccolgono in Italia hanno vissuto e vivono una condizione di plurilinguismo nativo, profondamente radicato nella storia e nella realtà sociale presente».

Sia consentito ora un breve richiamo ai lavori preparatori dell'Assemblea Costituente relativi all'articolo 6 della Costituzione, che inizialmente non figurava nel testo del progetto. Infatti, il Presidente della Commissione dei Settantacinque Ruini aveva ritenuto pleonastica la proposta *de qua*, in quanto sarebbe stato di per sé sufficiente il principio d'eguaglianza di tutti i cittadini, indipendentemente dalla razza e dalla lingua.

Il testo sulle minoranze linguistiche fu quindi il risultato di due iniziative emendative, proposte dapprima dall'onorevole Codignola e successivamente dall'onorevole Lussu. Ebbene: può forse sembrare paradossale, ma la preoccupazione contenuta in quegli emendamenti

non era quella di uno strapotere centralistico che potesse umiliare le minoranze, ma consisteva nel fatto che gli enti autonomi regionali potessero, nell'ambito della loro autonomia, limitare il pieno e libero sviluppo delle minoranze etniche e linguistiche esistenti nel territorio dello Stato. Anzi, inizialmente tale prescrizione costituzionale era stata ipotizzata addirittura come alternativa alla previsione di Regioni a Statuto speciale.

Non a caso in un primo tempo la *sedes materiae* era stata individuata nel titolo della Costituzione riguardante l'ordinamento regionale (l'attuale Titolo V). Solo a seguito poi di una proposta dell'onorevole Tosato, fra l'altro autorevole giurista, l'Assemblea Costituente incluse la predetta disposizione, nell'attuale formulazione, fra i principi fondamentali della Costituzione, in quanto la tutela delle situazioni minoritarie linguistiche era stata opportunamente considerata una questione di ordine generale e non una tematica legata esclusivamente all'autonomia regionale.

A ben guardare nella sua formulazione definitiva l'articolo 6 della Costituzione non contiene più l'aggettivazione riferita anche alle minoranze «etniche», come proposto in un primo tempo, «dal momento che è la lingua a dover essere assunta come criterio distintivo per la tutela delle popolazioni nelle zone alloglotte e mistilingue, piuttosto che la razza ovvero la nazionalità» (Piergigli).

Anche da un'attenta lettura dei contenuti della giurisprudenza costituzionale, pure quella più risalente, si appalesano le ragioni per cui la tutela delle minoranze linguistiche costituisce pure da un punto di vista sostanziale un vero e proprio principio fondamentale dell'ordinamento costituzionale, anche a prescindere dalla collocazione formale della *sedes materiae*.

Infatti, la Corte costituzionale ha più volte affermato che la tutela

delle minoranze linguistiche costituisce principio fondamentale dell'ordinamento costituzionale (sentenze n. 15 del 1996, n. 261 del 1995 e n. 768 del 1988). Più precisamente, «tale principio, che rappresenta un superamento delle concezioni dello Stato nazionale chiuso dell'Ottocento e un rovesciamento di grande portata politica e culturale, rispetto all'atteggiamento nazionalistico manifestato dal fascismo, è stato numerose volte valorizzato dalla giurisprudenza della Corte, anche perché esso si situa al punto di incontro con altri principi, talora definiti "supremi", che qualificano indefettibilmente e necessariamente l'ordinamento vigente (sentenze nn. 62 del 1992, 768 del 1988, 289 del 1987 e 312 del 1983): il principio pluralistico riconosciuto dall'art. 2 – essendo la lingua un elemento di identità individuale e collettiva di importanza basilare – e il principio di eguaglianza riconosciuto dall'art. 3 della Costituzione, il quale, nel primo comma, stabilisce la pari dignità sociale e l'eguaglianza di fronte alla legge di tutti i cittadini, senza distinzione di lingua e, nel secondo comma, prescrive l'adozione di norme che valgano anche positivamente per rimuovere le situazioni di fatto da cui possano derivare conseguenze discriminatorie» (sentenza n. 15 del 1996).

Al riguardo, anche la dottrina ha prevalentemente interpretato l'articolo 6 come specificazione dell'articolo 3 della Costituzione (v. esemplarmente Pizzorusso), anche se minoritariamente è stato pure sostenuto trattarsi invece di un'eccezione all'articolo 3 stesso (Palici Di Suni).

Oltre a questo, sempre a livello costituzionale, alcuni Statuti speciali dettano esplicite disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche. Le discipline contenute negli Statuti della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4) e del Trentino-Alto Adige/Südtirol (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670) recano numerose previsioni, configu-

rando due differenziati modelli di tutela delle minoranze linguistiche principali (bilinguismo assoluto o totale nella Regione Valle d'Aosta; separatismo linguistico nella Regione Trentino-Alto Adige), in aggiunta ad alcune speciali disposizioni poste a presidio di altri gruppi linguistici minoritari ivi presenti.

Dal canto suo, l'articolo 3 dello Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia dispone che «è riconosciuta parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali».

Per lungo tempo - come noto, sino al 1999 - l'articolo 6 della Costituzione è stato annoverato fra le inattuazioni costituzionali più evidenti. In particolare, la ragione di questa mancata attuazione a livello generale e sistematico da parte del legislatore statale veniva dalla dottrina in genere ascritta, «almeno in parte, all'esistenza di interessi collidenti dei vari gruppi etnici non suscettibili di un'agevole coordinazione» (Bertolissi).

Ma sui tempi e le modalità di attuazione dell'articolo 6 della Costituzione un rilievo non indifferente è da attribuire ai contenuti ed alle «svolte» decisorie della Corte costituzionale.

Infatti, ad esempio inizialmente la giurisprudenza della Corte costituzionale era stata alquanto restrittiva circa la competenza legislativa regionale in materia di tutela delle minoranze linguistiche, arrivando a sostenere che «l'uso della lingua (e la tutela delle minoranze linguistiche in genere) costituisce una delle più delicate materie nelle quali esigenze di unità ed uguaglianza impongono l'esclusiva potestà del legislatore statale, al quale, nel quadro della unità e indivisibilità della Repubblica e nel rispetto dei diritti di uguaglianza di tutti i cittadini, spetta unicamente di dettare norme sull'uso delle lingue e sulla

tutela delle minoranze storiche» (sentenza n. 36 del 1960).

Tale indirizzo restrittivo - riferito dapprima alle Regioni a Statuto speciale - non poteva non riverberarsi sulle attribuzioni delle Regioni a Statuto ordinario, anche se poi ha dovuto fare i conti con le norme programmatiche in materia presenti in diversi Statuti di Regioni ordinarie, che facevano espresso riferimento a minoranze linguistiche e che quindi secondo autorevole dottrina (Pizzorusso) - al di là del loro valore precettivo - avrebbero favorito il graduale ampliamento del ruolo delle Regioni nella tutela delle minoranze linguistiche.

Fino alla svolta giurisprudenziale di cui alla sentenza n. 312 del 1983, motivata con riferimento al nuovo testo dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige, dal quale «si deduce con chiarezza che l'interesse nazionale - nel rispetto, anche, degli obblighi internazionali - alla "tutela delle minoranze locali" costituisce uno dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, che si pone come limite e al tempo stesso come indirizzo per l'esercizio della potestà legislativa (e amministrativa) regionale e provinciale del Trentino-Alto Adige».

Già dalle scarse frasi citate si intravede l'orizzonte dischiuso dalla Corte costituzionale, che con nitore ha ricondotto la tutela delle minoranze linguistiche più che ad una materia in senso stretto (o tra le materie che oggi definiremmo «trasversali») ad un vero e proprio principio, che al tempo stesso indirizza ma limita anche la legislazione regionale nelle materie di competenza.

Al riguardo, particolarmente perspicua sarà poi la formulazione dell'articolo 13 della legge n. 482 del 1999, secondo cui «le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza, adeguano la propria legislazione ai principi stabiliti dalla presente legge, fatte salve le disposizioni legislative regionali vigenti che prevedano condizioni più favorevoli per le minoranze linguistiche».

Di un certo interesse si presenta una sia pur rapida disamina degli Statuti regionali per quanto ora di interesse. Nel corso della prima stagione statutaria (la cosiddetta «fase costituente» delle Regioni degli anni Settanta) il richiamo generico alla «valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico» compariva negli Statuti delle regioni Piemonte, Veneto, Basilicata e Molise, mentre il solo Statuto della Regione Calabria conteneva anche una esplicita specificazione delle popolazioni di origine albanese e greca e dell'esigenza di favorire «l'insegnamento delle due lingue nei luoghi ove esse siano parlate» (articolo 56, lett. r). Comunque sia, oggetto comune della tutela prevista dalle citate disposizioni statutarie programmatiche sembrava essere il patrimonio culturale delle comunità alloglotte, e non tali minoranze in quanto tali.

Per quanto concerne la nuova stagione statutaria - messa in moto agli albori del terzo millennio dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 - si possono segnalare in particolare le norme programmatiche degli Statuti di quattro Regioni: ancora la Calabria (ora il riferimento si è arricchito con il richiamo alle popolazioni di origine albanese, greca, occitana e rom); il Piemonte («tutela e promuove l'originale patrimonio linguistico della comunità piemontese, nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale e walzer»); la Puglia («tutela e promuove le minoranze linguistiche presenti nel proprio territorio»); la Basilicata (fra gli obiettivi, «la tutela delle minoranze etniche, linguistiche e religiose presenti in Basilicata; la valorizzazione delle comunità di origine albanese radicate storicamente sul territorio regionale»).

E sebbene le norme programmatiche degli Statuti ordinari non abbiano valore precettivo, tuttavia è facile prevedere che determineranno un notevole aumento delle leggi regionali finalizzate alla salvaguardia, alla valorizzazione ed alla promozione delle minoranze cultu-

rali e linguistiche. Tuttavia, anche la stessa distinzione - certamente *praeter* Costituzione - fra minoranze linguistiche riconosciute e minoranze linguistiche non riconosciute ha trovato dapprima fondamento nella stessa giurisprudenza costituzionale, laddove innanzitutto il riconoscimento e la tutela venivano legate a disposizioni degli Statuti speciali e del diritto internazionale, per cui la nozione di minoranze linguistiche riconosciute equivaleva a quella di minoranze linguistiche cosiddette «nazionali», vale a dire collegate a territori di oltre confine. Per quelle non riconosciute la Corte costituzionale alla fine ravvisava solo la tutela negativa consistente nel divieto generalizzato rivolto a tutti «i soggetti ed a tutti gli apparati pubblici affinché si astengano da comportamenti e da atti che costituiscono persecuzione e discriminazione degli appartenenti alle minoranze» (Bartole).

Anche sotto il profilo del riparto delle competenze è stata la Consulta a dettare la linea: dalle sentenze n. 36 del 1960 e n. 1 del 1961 circa la spettanza allo Stato centrale di legiferare sulla disciplina dell'uso della lingua e sulla tutela delle comunità minoritarie (alla stregua di materie ad esse riservate) alla già citata sentenza n. 312 del 1983 legata al nuovo Statuto del Trentino-Alto Adige fino alla pronuncia (virtualmente dirompente) n. 15 del 1996, che sembrava poter segnare una svolta quasi epocale, accennando la Corte ad una «presunta competenza regionale generale» (Palici Di Suni Prat).

Certo all'indomani dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001 e della connessa riforma del Titolo V della Costituzione avrebbero potuto profilarsi alcune problematiche di ordine esegetico nella tematica *de qua*. Ad esempio, *prima facie*, si potrebbe persino sostenere che - non figurando le minoranze linguistiche e la stessa disciplina della lingua in genere fra le materie esplicitate negli elenchi di cui al secondo e al terzo comma del novellato articolo 117 della

Costituzione - allora dovrebbe trovare applicazione il quarto comma dello stesso articolo, e quindi si potrebbe concludere per la spettanza alla competenza legislativa esclusiva delle Regioni degli interventi normativi in materia (come pur sostenuto dalla Provincia autonoma di Bolzano, anche sulla base di un parere tecnico: cfr. V. Elena Bocci, *La salvaguardia delle minoranze linguistiche dopo la riforma del Titolo V della Costituzione: ancora sulla permanenza dell'interesse nazionale*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 7 novembre 2001).

Ma forse dirimente è la recente sentenza della Corte costituzionale 18 maggio 2009, n. 159, la quale in un significativo passaggio ha specificato che «l'attuazione in via di legislazione ordinaria dell'articolo 6 Cost. in tema di tutela delle minoranze linguistiche genera un modello di riparto delle competenze fra Stato e Regioni che non corrisponde alle ben note categorie previste per tutte le altre materie nel Titolo V della seconda parte della Costituzione, sia prima che dopo la riforma costituzionale del 2001. Infatti, il legislatore statale appare titolare di un proprio potere di individuazione delle lingue minoritarie protette, delle modalità di determinazione degli elementi identificativi di una minoranza linguistica da tutelare, nonché degli istituti che caratterizzano questa tutela, frutto di un indefettibile bilanciamento con gli altri legittimi interessi coinvolti ed almeno potenzialmente confliggenti (si pensi a coloro che non parlano o non comprendono la lingua protetta o a coloro che devono subire gli oneri organizzativi conseguenti alle speciali tutele). E ciò al di là della ineludibile tutela della lingua italiana.

A tale proposito, questa Corte ha avuto occasione di affermare che il legislatore statale “dispone in realtà di un proprio potere di doveroso apprezzamento in materia, dovendosi necessariamente tener conto delle conseguenze che, per i diritti degli altri soggetti non appartenenti alla minoranza linguistica protetta e sul piano organizzativo dei

pubblici poteri – sul piano quindi della stessa operatività concreta della protezione – derivano dalla disciplina speciale dettata in attuazione dell’art. 6 della Costituzione” (sentenza n. 406 del 1999)».

Si tratta, inoltre, di un potere legislativo che può applicarsi alle più diverse materie legislative, in tutto od in parte spettanti alle Regioni. Peraltro, malgrado tutte queste caratteristiche, ci si trova dinanzi ad una potestà legislativa non solo limitata dal suo specifico oggetto, ma non esclusiva (nel senso di cui al secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione), dal momento che alle leggi regionali spetta l’ulteriore attuazione della legge statale che si renda necessaria.

In una chiave del tutto originale la Consulta sembra aver rispolverato proprio per la normativa sulle minoranze linguistiche una categoria simile alla abrogata potestà legislativa d’attuazione, già prevista (seppur solo su espressa delega) dall’articolo 117 della Costituzione del 1948: «Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione».

La recente sentenza *de qua* - senza dubbio sofferta, come dimostra il fatto che al giudice relatore ai fini della redazione della decisione sia subentrato un altro componente, segno implicito della non unanimità e di una qualche *dissenting opinion* - sembra segnare un punto di svolta nella giurisprudenza costituzionale, che sembrava ineluttabilmente orientata in chiave sempre più espansiva circa la legittimità degli interventi delle Regioni, specie a Statuto speciale, riguardanti le minoranze linguistiche. Infatti, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di una serie di disposizioni della legge della Regione Friuli Venezia Giulia 18 dicembre 2007, n. 29 (*Norme per la tutela, la valorizzazione e la promozione della lingua friulana*): in particolare, le norme che prevedevano, tra l’altro, l’obbligo generale «per gli uffici dell’intera regione», anche al di fuori del territorio di insediamento del gruppo

linguistico, di «rispondere in friulano alla generalità dei cittadini che si avvalgono del diritto di usare tale lingua», nonché il diritto degli organi collegiali degli enti locali e regionali di utilizzare il friulano escludendo la previsione di un'immediata traduzione in lingua italiana.

Inoltre: la Corte ha dichiarato incostituzionali la facoltà per i Comuni di adottare toponimi anche nella sola lingua friulana, nonché il previsto silenzio-assenso in base al quale è da intendersi un via libera all'insegnamento del friulano a scuola il fatto che i genitori non abbiano comunicato il rifiuto all'insegnamento della lingua locale.

Ma soprattutto sono state cassate alcune disposizioni in materia di istruzione scolastica, con motivazioni che potrebbero avere una rilevanza anche a proposito dell'insegnamento dei dialetti.

Secondo la Corte, «l'art. 14, ai commi 2 e 3, stabilendo che l'insegnamento della lingua friulana sia garantito per almeno un'ora alla settimana per la durata dell'anno scolastico e che nella programmazione dell'insegnamento della lingua friulana siano comprese modalità didattiche che assumano come modello di riferimento il metodo basato sull'apprendimento veicolare integrato delle lingue, pretenderebbe di imporre alle istituzioni scolastiche tempi e modi di insegnamento, ponendosi in tal modo in contrasto con i principi dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche e con quanto disposto dall'art. 4 della legge n. 482 del 1999, che, nel prevedere l'insegnamento della lingua minoritaria nei Comuni di insediamento della minoranza, rinvia a tali principi circa i tempi e le metodologie di svolgimento dell'insegnamento. In particolare la disposizione regionale contrasterebbe con l'art. 117, terzo comma, Cost., che esclude dalla competenza concorrente regionale "l'autonomia delle istituzioni scolastiche": ciò in virtù della clausola di equiparazione di cui all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 (da applicarsi alla Regione

Friuli Venezia Giulia che, ai sensi dell'art. 6, numero 1, dello statuto speciale ha, in materia di istruzione, competenza integrativa)».

Anche «l'art. 18, comma 4, che legittima la Regione a “sostenere” l'insegnamento della lingua friulana anche nelle istituzioni scolastiche situate nelle aree escluse dal territorio di insediamento della minoranza friulana, contrasterebbe con l'art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 482 del 1999, che circoscrive l'insegnamento della lingua minoritaria alle scuole situate nell'ambito territoriale di insediamento della minoranza».

Infine, è significativo il fatto che sia stata ritenuta non fondata «la questione sollevata dalla Presidenza del Consiglio sul punto in cui la legge del Friuli prevedeva un sostegno economico da parte della Regione per le istituzioni scolastiche che, nella loro autonomia, avessero voluto sviluppare, anche in aree esterne al territorio di insediamento della minoranza, l'insegnamento della lingua friulana».

Degna di menzione è poi un'altra decisione, ancorché di minore rilevanza, cioè l'ordinanza della Corte costituzionale n. 430 del 6 dicembre 2006, perché si tratta di un raro caso in cui la difesa dell'autonomia regionale e provinciale ha coinciso con la diffusione dell'italiano.

È stata infatti respinta una questione di legittimità costituzionale sollevata nei riguardi di una disposizione di una legge della Provincia di Bolzano, che prevede l'insegnamento della lingua italiana nella misura di un'ora settimanale, a partire dalla prima classe della scuola elementare in lingua tedesca, in quanto l'articolo 19 dello Statuto speciale, secondo cui nelle scuole elementari, con inizio dalla seconda o dalle terza classe, è obbligatorio l'insegnamento della seconda lingua, «non contiene alcun divieto di introdurre anticipatamente tale materia di studio» (si tratterebbe pertanto di interpretare questa disposizione statutaria come prescrivente: «almeno a partire» e non: «non prima di»).

E proprio per quanto concerne l'italiano, se già nel 1982 la Consulta aveva affermato che «la Costituzione conferma per implicito che il nostro sistema riconosce l'italiano come unica lingua ufficiale, da usare obbligatoriamente, salvo le deroghe disposte a tutela dei gruppi linguistici minoritari, da parte dei pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro attribuzioni» (sentenza 20 gennaio 1982, n. 28), è però comprensibile che - proprio all'indomani dell'approvazione della legge n. 482 del 1999 - vi sia stato il primo tentativo di costituzionalizzare in modo esplicito la previsione secondo cui «la lingua italiana è la lingua ufficiale della Repubblica».

In ogni caso, nelle fonti primarie tale principio è già rinvenibile sin dalla legge sull'ordinamento del notariato (articolo 54 della legge n. 819 del 1913) ed è ora ufficializzato nell'articolo 1 della legge n. 482 del 1999 sulle minoranze linguistiche, per cui già è presente nell'ordinamento un'espressa copertura normativa.

Inoltre, anche a livello di normazione costituzionale, pur se in via incidentale, può citarsi il riconoscimento presente nello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige: «Nella Regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana che è la lingua ufficiale dello Stato» (v. l'articolo 99 del Testo unico delle leggi costituzionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670).

Va infine ricordato che lo stesso noto linguista Tullio De Mauro ha considerato inutile tale revisione costituzionale, in quanto l'ufficialità dell'italiano come lingua della Repubblica sarebbe di per sé desumibile dalla semplice considerazione per cui la versione ufficiale della Costituzione fu redatta esclusivamente in tale lingua.

Comunque sia, il primo tentativo di «ufficializzazione costituzionale» si è avuto nella seduta del 26 luglio 2000 della Camera dei deputati, che aveva approvato in prima lettura una proposta di legge costi-

tuzionale in tal senso, con una modifica all'articolo 12 della Costituzione, la quale poi non ebbe seguito presso il Senato.

La *sedes materiae* era di per sé significativa, in quanto fondata sull'intenzione di privilegiare l'articolo 12 quale disposizione recante alcuni degli elementi identificativi della Repubblica italiana e più significativi ai fini dell'appartenenza alla comunità nazionale (la bandiera e la lingua); disposizione collocata tra l'altro nell'ambito dei «principi fondamentali» e quindi nella parte della Costituzione ritenuta immodificabile.

In alternativa la norma avrebbe potuto essere inserita nell'articolo 6 della Costituzione (in tal senso v. gli emendamenti 1.1 e 1.2 del senatore Besostri nella seduta della 1a Commissione permanente del Senato del 19 ottobre 2000), che - nel tutelare le minoranze linguistiche - già attualmente sembrerebbe riconoscere seppur implicitamente l'esistenza di una lingua della maggioranza della popolazione, vale a dire l'italiano. Ma questa a dire il vero è una conclusione di tipo «sociologico»: sotto un profilo strettamente giuridico la previsione espressa del carattere ufficiale della lingua italiana fa sì che in linea teorica ed astratta tale carattere permarrrebbe anche qualora l'italiano non fosse più la lingua della maggioranza della popolazione.

Comunque sia, l'*intentio* del legislatore era quello di garantire una protezione costituzionale al carattere ufficiale della lingua italiana. Si ricorderà inoltre che lo Statuto albertino - i cui lavori preparatori tra l'altro si sono svolti in lingua francese - stabiliva però che la lingua italiana fosse la lingua ufficiale delle Camere (articolo 62).

Per incidens, si ricorderà altresì che lo stesso Statuto albertino conteneva un «embrione» di tutela di minoranze linguistiche, laddove proprio all'articolo 62, sempre a proposito della lingua da usare nelle Camere, un secondo periodo recitava: «È però facoltativo di servirsi

della francese ai membri, che appartengono ai paesi, in cui questa è in uso, od in risposta ai medesimi»; disposizione poi sostanzialmente caduta in desuetudine dopo la cessione alla Francia dei territori di Nizza e della Savoia (con il trattato di Torino del 24 marzo 1860).

Si rammenterà altresì che il carattere ufficiale della lingua nazionale è spesso riconosciuto nelle Costituzioni europee (ad esempio, Austria, Francia, Portogallo, Spagna, Bulgaria, Lettonia, Polonia, Romania e Slovenia), mentre in due casi (Finlandia e Irlanda) è riconosciuto l'uso ufficiale di più lingue.

L'esigenza della modifica costituzionale *de qua* - oltre ad essere correlata (e non solo da un punto di vista cronologico) all'approvazione della legge n. 482 del 1999 - a quel tempo andava legata al contesto istituzionale allora in trasformazione, che ha visto da un lato un processo devolutivo di compiti e funzioni alle Regioni ed agli enti locali (in attuazione del decreto legislativo n. 80 del 1998) e dall'altro una riforma costituzionale riguardante l'ordinamento federale della Repubblica.

Inoltre, sempre in quest'ottica non vanno considerate «asistematiche» le proposte dell'onorevole Fontan e di altri deputati della Lega Nord (v. emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3, respinti nella seduta della Camera del 26 luglio 2000), volte a prevedere contestualmente anche il riconoscimento dei dialetti, denominati nelle varie formulazioni: «lingue locali», «varietà linguistiche locali» e «idiomi locali».

A questo primo tentativo di revisione costituzionale nella XIII legislatura ne sono seguiti altri due - sempre con una prima approvazione da parte della Camera dei deputati, senza poi seguito presso il Senato della Repubblica -, rispettivamente nella XIV e nella breve XV legislatura, pur con qualche non lieve differenziazione testuale. Infatti, non a caso nella XIV legislatura - caratterizzata da una forte maggio-

ranza della coalizione di centrodestra (ricomprensente la Lega Nord) - il riconoscimento del carattere ufficiale della lingua italiana si è accompagnato anche alla contestuale previsione secondo cui «la Repubblica valorizza gli idiomi locali» (v. il testo licenziato dalla Camera nella seduta del 26 marzo 2002, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.26 del deputato della Lega Nord Cè).

Invece, nella XV legislatura, il testo approvato dalla Camera (nelle sedute del 28 marzo 2007) - pur non contenendo questa formulazione aggiuntiva - tuttavia sembra volersi far carico degli eventuali dubbi circa gli effetti «collaterali» della portata innovativa dell'ufficialità dell'italiano, per cui veniva specificato che ciò avveniva «nel rispetto delle garanzie previste dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali» laddove è evidente la preoccupazione quasi tuzioristica nei riguardi delle minoranze linguistiche tutelate dall'articolo 6 della Costituzione e del diritto individuale a non essere discriminato in base alla lingua (*ex* articolo 3 della Costituzione). Mentre venivano respinti gli emendamenti (1.2 e 1.4 del deputato Cota della Lega Nord) volti a introdurre il «solito» riconoscimento aggiuntivo anche per i dialetti locali.

Infatti, in Parlamento i rappresentanti delle minoranze linguistiche (v. *ex pluris* l'intervento del deputato Brugger nella seduta della Camera del 26 marzo 2002) hanno sempre sottolineato il pericolo che il riconoscimento costituzionale dell'italiano mettesse «in forse l'uso ufficiale delle lingue minoritarie», soprattutto quelle tutelate solo da fonti ordinarie, e semmai insistendo sul riconoscimento esplicito dell'ufficialità anche di altre lingue come avvenuto in altri ordinamenti costituzionali (citando Belgio, Austria, Irlanda, Finlandia, Spagna).

Certo, dietro l'angolo si appalesa il rischio di una sorta di «assalto all'articolo 12» della Costituzione, per ora limitato al riconoscimento della bandiera italiana, ma che si vorrebbe da un lato raffor-

zare in chiave unitaria nazionale includendovi anche i riferimenti alla lingua italiana ed allo stesso inno nazionale («Fratelli d'Italia»), ma dall'altro lato *a contrario* utilizzare per enfatizzare i simboli identitari regionali mediante il richiamo agli idiomi locali, nonché alla bandiera ed all'inno di ciascuna Regione.

Ma *l'assalto alla diligenza* dell'articolo 12 della Costituzione, al fine di sovraccaricarlo di simboli identitari, non appare del tutto conforme allo spirito originalista del Costituente, il quale preferì evitarne la costituzionalizzazione, probabilmente perché troppo recenti erano i ricordi di certa «retorica patriottarda» tipica del regime fascista.

Pertanto, nessuna esaltazione dell'italiano quale lingua nazionale ufficiale; nessuna proclamazione di Roma capitale della Repubblica (ora contenuta nell'articolo 114 della Costituzione, ma come novellato nel 2001); mancata indicazione dell'inno nazionale. Lo stesso articolo 12 della Costituzione, nel prevedere il tricolore (verde, bianco, rosso), risulta fondamentale anche per quello che non indica, vale a dire lo stemma sabauda al centro prima presente nella bandiera italiana.

Al riguardo non sembri azzardata la tesi della sussistenza di un indirizzo costituzionale - anche se non si tratterebbe di un vero e proprio limite alla revisione costituzionale - emergente dallo spirito originalista del Costituente, nel senso della preferenza a non includere direttamente nel testo fondamentale prescrizioni simboliche ed identitarie, né nazionali né locali.

Nel contesto delineato pertanto non è del tutto agevole individuare un ragionevole equilibrio tra lingua ufficiale della Repubblica, minoranze linguistiche riconosciute, minoranze linguistiche non riconosciute e i dialetti dell'italiano, vale a dire le parlate locali riconducibili al cosiddetto «gruppo idiomatico italiano mediano».

Innanzitutto va ricordato che la stessa Carta europea delle lingue regionali o minoritarie del 1992, all'articolo 1, ha precisato che in tale espressione non sono inclusi i dialetti delle lingue ufficiali. Del resto, lo stesso articolo 6 della Costituzione non poteva e non può non essere letto in questo modo, vale a dire in un ambito in cui le ricostruzioni dei giuristi non possono che «fare tesoro» delle conclusioni (quanto meno di quelle condivise) dei linguisti circa la sussistenza o meno dei parametri atti a far riscontrare in una parlata territorialmente delimitata situazioni assolutamente originali nel panorama linguistico italiano e quindi ricadenti nella categoria di quelle «lingue minoritarie» meritevoli di tutela costituzionale.

Per incidens sia consentito rimarcare l'anomalia - forse spiegabile alla luce del rischio dell'apertura di problematiche politiche non facilmente risolvibili - che l'Italia non abbia ancora ratificata la citata Convenzione del Consiglio d'Europa, risalente al 1992 ed entrata in vigore nel 1998, nonostante che grazie alla legge n. 482 del 1992 si tratterebbe di un recepimento interno senza particolari difficoltà. Tuttavia, già dalla lettura delle proposte di iniziativa parlamentare al riguardo emerge il tentativo esplicito di legare l'autorizzazione alla ratifica con l'ampliamento del numero delle minoranze linguistiche riconosciute.

Si è accennato anche al tentativo di costituzionalizzare il riferimento agli «idiomi locali», mentre è cronaca di questa estate il progetto di legge ordinaria volto ad introdurre l'insegnamento nella scuola dell'obbligo delle lingue e dei dialetti delle comunità territoriali e regionali e ad estendere anche ai dialetti (come tali non riconosciuti quali lingue minoritarie) la maggior parte delle disposizioni di tutela di cui alla legge n. 482 del 1999 (v. *Atti Senato*, XVI legislatura, disegno di legge n. 1582, presentato da senatori della Lega Nord).

Certo, in prima battuta potrebbe apparire di dubbia costituzionalità un'estensione di quest'ultimo tipo, dal momento che sembrerebbe far venir meno quella distinzione tra dialetti e lingue minoritarie, da cui l'articolo 6 della Costituzione fa derivare un trattamento differenziato.

Ma anche la previsione dell'insegnamento obbligatorio dei dialetti nelle scuole dell'obbligo, integrando quindi i *curricula* scolastici, pone non pochi problemi di legittimità costituzionale, soprattutto se inserita nell'ambito di una legge generale dello Stato, valida in tutto il territorio nazionale e come tale rientrante nelle norme generali sull'istruzione, ai sensi della lettera *n*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Vero è che si tratta di materia esplicitamente affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, e quindi da un punto di vista del riparto formale di competenze una legge generale dello Stato in materia potrebbe apparire pienamente conforme rispetto al dettato del nuovo Titolo V della Costituzione, anche con riferimento all'eventuale attuazione per via regolamentare (spettante teoricamente allo Stato solo nelle materie di competenza legislativa esclusiva: articolo 117, sesto comma, della Costituzione).

Tuttavia, da un punto di vista più sostanziale la statuizione di una deroga obbligatoria su tutto il territorio nazionale rispetto all'esclusivo insegnamento dell'italiano nella sua forma di lingua ufficiale della Repubblica a vantaggio dell'insegnamento (anche) delle forme dialettali della lingua italiana sembrerebbe essere di dubbia compatibilità con la costituzionalizzazione implicita dell'italiano quale lingua ufficiale della Repubblica, già affermata dalla Corte costituzionale, e con lo stesso articolo 5 della Costituzione riguardante l'unità ed indivisibilità della Repubblica. Si potrebbe anche adombrare un dubbio di mancato rispetto *a contrario* dello stesso articolo 6 della Costituzione, che

sembra riservare solo alle lingue minoritarie riconosciute un trattamento privilegiato nell'insegnamento nelle scuole dell'obbligo e che invece ora si troverebbero a dover competere didatticamente - negli stessi territori di radicamento - anche con i dialetti della lingua italiana ivi presenti.

Ma allora forse - anche in considerazione della pluralità e della differenziazione delle parlate locali anche a livello infra-regionale - esigenze formali e sostanziali potrebbero trovare un equo bilanciamento nel ricorso alla procedura aggravata dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione, laddove prevede - proprio in materia di norme generali dell'istruzione e di istruzione - che *ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia* possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, sulla base di un'intesa fra lo Stato e la Regione e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119.

La descritta procedura consentirebbe di valutare caso per caso la situazione linguistica esistente nelle singole Regioni (ad esempio, probabilmente Piemonte e Veneto meritano considerazioni peculiari rispetto ad altre Regioni ordinarie) e soprattutto di verificare le compatibilità finanziarie delle misure previste in termini di federalismo fiscale ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione.

Infine, proprio la complessa procedura aggravata sopra descritta si configura come un sufficiente elemento di garanzia rispetto al rischio di esagerati tentativi localistici e di eccessivi patriottismi paesani, magari *cui resisti non potest* a livello politico, che potrebbero svilupparsi intorno alla questione del dialetto.

In ogni caso, sembrerebbe opportuno adottare molta cautela nei riguardi di previsioni sancenti l'obbligatorietà dell'insegnamento dei

dialetti nelle scuole e magari appare preferibile ipotizzare soluzioni fondate sul cosiddetto «modello piemontese», in cui le scuole primarie ricevono finanziamenti dalla Regione se decidono nella loro autonomia di adottare questa forma aggiuntiva di insegnamento.

Del tutto diversa è invece la promozione dei dialetti nell'ambito che forse è più appropriato per queste forme di parlate locali, le quali - piuttosto che essere considerate una sorta di lingue «veicolari di serie B» nell'ambito dell'istruzione primaria - rientrano indubbiamente nella materia: «valorizzazione dei beni culturali e promozione e organizzazione di attività culturali», che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione affida alla competenza legislativa concorrente delle Regioni.

Se Alberto Asor Rosa - nella recente *Storia europea della letteratura italiana* - ha sottolineato il gioco di integrazione e di rimandi fra dialetti e lingua italiana e fra cultura e identità locali, da un lato, e identità e cultura nazionale dall'altro (vera e propria peculiarità italiana in campo europeo), non diventa di per sé «antinazionale» (tra mille virgolette, richiamando un aggettivo dispregiativo in voga durante il fascismo) difendere i dialetti più importanti finora sopravvissuti soprattutto grazie alla capacità delle comunità locali di tramandarne di generazione in generazione i valori e le tradizioni.

Si potrebbe ricordare che forse non a caso uno dei più grandi studiosi dei dialetti italiani, Carlo Salvioni, sia stato un fervente nazionalista. Oppure che alcuni linguisti in passato avevano configurato la lingua italiana come «maggioranza di minoranze» (Pellegrini), o avevano sostenuto che «gli Italiani sono bilingui, nel senso che parlano tanto l'italiano quanto il loro dialetto particolare» (Gregor).

Pertanto nell'attuale contesto costituzionale non sarebbero nemmeno ipotizzabili politiche linguistiche analoghe a quelle poste in

essere nel ventennio fascista culminate nella nota direttiva ai giornali del 1931 del capo ufficio stampa del capo del governo Gaetano Polverelli, che invitava a «non pubblicare articoli, poesie, o titoli in dialetto. L'incoraggiamento alla letteratura dialettale è in contrasto con le direttive spirituali e politiche del regime, rigidamente unitarie. Il regionalismo, e i dialetti che ne costituiscono la principale espressione, sono residui dei secoli di divisione e di servitù della vecchia Italia».

Da un punto di vista normativo occorre però trovare un orizzonte condiviso riguardo alle forme, agli strumenti e alle procedure per un'eventuale tutela e valorizzazione. E sotto il profilo finanziario potrebbe esserci un'alternativa necessitata tra l'introduzione dei dialetti nelle scuole dell'obbligo o il potenziamento della promozione delle forme dialettali quali beni culturali (ad esempio, nel teatro, nella canzone, nella poesia ed in genere nelle manifestazioni artistiche in vernacolo).

In ogni caso non sarà affatto facile - tanto più in un contesto caratterizzato dalla limitatezza delle risorse pubbliche disponibili - individuare punti di equilibrio condivisi (non solo politicamente ma anche territorialmente) che consentano di rispettare i criteri di proporzionalità, di ragionevolezza e di congruità in prescrizioni normative, statali e regionali, strette fra:

costituzionalizzazione implicita dell'italiano quale lingua ufficiale della Repubblica;

rafforzamento del processo di diffusione e di promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, dato il crescente interesse proveniente dall'estero; finalità cui potrebbe anche legarsi l'esplicito riconoscimento costituzionale dell'ufficialità dell'italiano (Piccirilli);

dovuta tutela costituzionale delle minoranze linguistiche riconosciute ai sensi della legge n. 482 del 1999;

minoranze linguistiche con pretesa di riconoscimento ai sensi dell'articolo 6 della Costituzione: ad esempio, le minoranze linguistiche tabarchina e galloitaliche (v. *Atti Camera*, XIV legislatura, proposta di legge n. 2340, presentata da deputati dell'UDC);

idiomi locali da salvaguardare e promuovere come espressione del patrimonio culturale sui territori (se non altro *ex* articolo 9 della Costituzione);

la cosiddetta «emergenza lingue straniere» (come noto, Bruxelles chiede almeno due lingue per tutti), di recente denunciata dallo stesso rettore dell'Università per stranieri di Perugia sul *Corriere della Sera*;

l'insegnamento della lingua italiana agli immigrati adulti presenti nel nostro Paese, nella consapevolezza che la lingua costituisce il primo meccanismo di socializzazione e di integrazione.

Ma è prevedibile che intorno a queste tematiche si svolgeranno riflessioni tanto passionali quanto *rétro*, viziate cioè da una sorta di datato provincialismo linguistico, mentre agli inizi del terzo millennio sempre più la lingua inglese si sta caratterizzando come una sorta di «esperanto di fatto» con cui non si può non dover fare i conti in termini di istruzione. Questa è la vera sfida per il futuro, vale a dire formare ragazzi tendenzialmente «bilingue» in grado di passare facilmente dall'italiano (lingua ufficiale) all'inglese (lingua globale), nell'auspicio che norme generali sull'istruzione in questo senso non possano essere considerate difficilmente compatibili con l'articolo 5 (e l'italiano quale lingua ufficiale della Repubblica) e con lo stesso articolo 6 della Costituzione.

TULLIO DE MAURO

*(Professore emerito di linguistica generale della «Sapienza»
Università di Roma)*

Una precisazione: le lingue straniere andrebbero diffuse anche fra gli adulti. Mi perdoni se la interrompo, ma altrimenti sembra che ci sia un mondo adulto di persone colte, che leggono, parlano inglese e francese e i ragazzi ignoranti. Eh no! Mi scusi tanto.

LUIGI CIAURRO

*(Direttore del Servizio delle prerogative, delle immunità parlamentari
e del contenzioso)*

Ha ragione.

Come dicevo, abbiamo ben sette fronti di lotta da affrontare: in un momento di finanza pubblica in crisi non sarà facile.

TULLIO DE MAURO

*(Professore emerito di linguistica generale della «Sapienza»
Università di Roma)*

Mi scuso ancora per l'interruzione.

GIANCARLO STAFFA

*(Direttore del Servizio dei resoconti e della comunicazione
istituzionale e moderatore dell'incontro)*

No, anzi è molto, molto parlamentare! Ringrazio il collega Ciaurro per queste importanti valutazioni.

Da questo intervento si possono trarre, almeno io ho tratto, due considerazioni. La prima è che la materia è estremamente complessa, soprattutto dal punto di vista dell'organizzazione delle fonti e dei diversi livelli di intervento dello Stato, intendendo per Stato le diverse fonti dell'ordinamento. La seconda considerazione è che si tratta di una materia in cui c'è molto da fare, proprio sul piano della politica legislativa. Il collega parlava di sette emergenze, in realtà basterebbe già una sola di queste per riempire l'agenda di diverse Commissioni parlamentari.

Cederei a questo punto il testimone alla senatrice Blazina, così che ci possa dare un'idea di cosa pensano i politici di questa tematica.

TAMARA BLAZINA*(Senatrice)*

Ringrazio gli organizzatori di questo convegno che è certamente un importante appuntamento. Come sapete, sono subentrata come relatrice ad un mio collega, il senatore Marcenaro, che era impegnato altrove; mi è sembrato interessante poter partecipare a questo evento, soprattutto perché provengo da una Regione, il Friuli Venezia Giulia, nella quale risiedono ben tre minoranze linguistiche riconosciute agli effetti della legge n. 482. Si tratta di una Regione a Statuto speciale e, in quanto tale, anche in anni recenti ha legiferato parecchio su questa materia. Inoltre, come appartenente ad una delle tre minoranze - sono di lingua slovena -, nei diversi ruoli svolti fino ad ora mi sono spesso occupata di questo tema e, non da ultimo, sono stata relatrice di maggioranza della legge n. 26 del 2007 del Friuli Venezia Giulia sulla minoranza slovena. Anche in Senato ho più volte trattato la questione delle minoranze; per quanto riguarda la legge n. 482 me ne sono occupata in relazione ai gravi tagli dei finanziamenti a copertura della legge, ma anche in occasione di altri dibattiti, come ad esempio sulla ratifica del Trattato di Lisbona, che comprende alcune disposizioni relative alle minoranze linguistiche. L'incontro di oggi è per me un'opportunità per ripercorrere alcune questioni.

A proposito della Regione Friuli Venezia Giulia, vorrei ricordare che essa ha approvato negli ultimi anni una legge sullo sloveno, una nuova legge sul friulano, e proprio quest'ultima abbiamo sentito ora quali problematiche abbia innescato. Nell'ultima legislatura regionale si è passati poi a legiferare sulla comunità germanofona e sui vari dialetti, tra i quali il bisiaco ed il triestino. Recentemente è stata presentata un'ulteriore proposta di legge che riguarda i dialetti sloveni nelle

Valli del Torre, nelle Valli del Natisone e in Val Resia; si tratta di un tema che è al centro di un animato dibattito. Tutto questo per dire che c'è attualmente dalle mie parti una nuova vivacità nell'affrontare tale questione.

Vorrei fare alcune considerazioni di carattere generale. Non sono né una linguista né una giurista; parlo per esperienza diretta, e devo dire che molte delle cose dette dai due relatori che mi hanno preceduta sono assolutamente condivisibili. A me sembra che la legge n. 482 sia stata approvata anche in seguito a un movimento culturale di intellettuali che si è sviluppato negli anni Settanta in questo nostro Paese, a partire dalla Conferenza internazionale sulle minoranze tenutasi a Trieste nel 1974 e menzionata dal professor Tullio De Mauro, nonché ad altre iniziative portate avanti dalle singole Regioni e Province. C'è stato un movimento nella società civile, che in qualche modo ha aiutato anche il legislatore ad approdare a quel risultato; un risultato che, nonostante una forte opposizione e nonostante alcune carenze rispetto alle risposte che ci si attendeva, penso sia stato, comunque, un atto di civiltà del Paese, anche in considerazione del fatto che in altri Paesi europei tale tema è stato affrontato meglio e prima.

Ripercorrendo poi il dibattito di quegli anni in Parlamento, posso oggi affermare che la legge n. 482 del 1999 non ha minato l'unità nazionale e non ha danneggiato la lingua italiana; c'era chi prevedeva - appunto - che la lingua italiana o addirittura l'unità nazionale fossero messe in pericolo: ebbene, non è successo nulla di questo.

Entrando nel merito, vorrei sottolineare come l'impostazione che il legislatore ha voluto dare alla legge n. 482, ed in particolare alla legge n. 38 del 2001 sulla minoranza slovena, sia quella giusta; stiamo parlando di leggi che non impongono nulla al cittadino, che gli lasciano la libertà di scegliere se utilizzare gli strumenti che vengono messi a

disposizione. A me sembra che questo modo di procedere sia assolutamente corretto, perché - ripeto - non si parla di imposizioni, di costrizioni, ma solo di opportunità per coloro che desiderano avvalersi delle disposizioni legislative. In questo senso, l'attuazione della legge sui singoli territori in relazione alle rispettive minoranze è stata un processo di condivisione, un processo caratterizzato da gradualità e partecipazione, che ha consentito non solamente agli appartenenti alle singole minoranze di utilizzare gli strumenti previsti ma, a mio modo di vedere, ha fatto crescere la comunità nel suo complesso, valorizzando le diverse lingue in un contesto di plurilinguismo. Il principio al quale si ispirano queste leggi è l'inclusione, l'integrazione.

Anche in questi ultimi tempi ci sono persone e gruppi politici che su questo tema complesso tirano in ballo vari argomenti, alcuni dei quali sono stati messi in evidenza anche oggi. Cito come esempio la contrapposizione che si vuole instaurare tra il locale e il globale. Ritengo che il voler mettere in contrapposizione questi due concetti sia del tutto sbagliato. Anzi, proprio partendo dalle specificità, dall'esigenza di valorizzare le singole particolarità, si può essere ancora più attrezzati per guardare alla globalizzazione. Sono convinta, in sostanza, che questa contrapposizione non ci sia, così come non c'è contrapposizione tra l'insegnamento della propria lingua natia e l'insegnamento dell'italiano e di altre lingue straniere. Anch'io, come il professor Ciaurro, ritengo che in Italia ci sia oggi un drammatico bisogno di imparare le lingue straniere, a partire dalla propria lingua madre. Vorrei, a questo proposito, citare le dichiarazioni fatte ieri, Giornata internazionale della lingua materna, proclamata dalla Conferenza generale dell'UNESCO nel novembre 1999, dalla direttrice generale dell'UNESCO, Irina Bukova. Nel suo intervento Irina Bukova ha sottolineato proprio questo aspetto, cioè la necessità di valorizzare lo

studio della lingua materna accompagnato dall'esigenza di conoscere più lingue straniere; ha poi parlato del tema delle traduzioni e di altro ancora. È giusto, a mio avviso, sottolineare che il diritto all'uso della propria lingua è uno dei diritti fondamentali - come è stato detto dal professor De Mauro - sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e riconosciuti poi in vari documenti europei, come la Carta delle lingue regionali o minoritarie, la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, e altri ancora; e ciò sempre nell'ottica dell'applicazione dei principi di eguaglianza e libertà.

Il tema dei dialetti in questo contesto già è stato toccato; ne faccio cenno perché in questo momento al Senato giacciono alcune proposte di modifica della legge n. 482 che prevedono il possibile inserimento di altre lingue nell'elenco delle dodici lingue minoritarie da tutelare. Sappiamo che la disputa sulla differenziazione tra lingue e dialetti dura da secoli e, come traspare dai lavori preparatori, essa si è svolta anche in occasione della discussione sulla legge n. 482. Personalmente penso che questa materia sia di competenza non della politica, ma della scienza, cioè dei linguisti, dei sociologi, degli etnografi, degli storici, degli antropologi: stabilire quale dialetto abbia le caratteristiche per poter essere assunto come lingua ufficiale non è compito della politica. Vorrei ricordare che proprio nella mia Regione è in corso attualmente un acceso dibattito rispetto ad alcuni dialetti; a livello nazionale c'è poi una proposta di legge che vuole inserire il piemontese tra le lingue da valorizzare e tutelare. Va detto che i dialetti sono parte di una lingua; ogni lingua, anche la più piccola, ha i propri dialetti; ritengo giusto e opportuno che li si valorizzi, soprattutto attraverso la scuola. Essa infatti, grazie alla legislazione vigente sull'autonomia scolastica, potrebbe in maniera compiuta adempiere anche a questo compito. L'autonomia dà la possibilità alle scuole di insegnare i dialetti all'interno

della propria offerta formativa. A questo proposito, mi piace ricordare che alcuni esperti del settore affermano che i dialetti, nel momento in cui venissero istituzionalizzati, non sarebbero più dialetti, ma verrebbero uccisi perché il dialetto esprime la parte più genuina del sentire umano, è un modo di mettersi in relazione, anche perché non sempre i dialetti hanno una tradizione scritta

Ancora alcune brevi considerazioni sui compiti e sulle difficoltà rispetto all'attuazione della legge n. 482. Mi sembra di poter affermare che molte parti della legge siano state attuate in maniera decorosa, in alcune Regioni più in altre meno, ma comunque la maggioranza delle disposizioni ha trovato applicazione, anche se i tempi sono stati lunghi, come è stato più volte detto, ma questo non riguarda solo la legge n. 482. Anche l'attuazione di altre leggi in questo Paese ha richiesto e richiede molto tempo.

Due sono le questioni che rimangono tuttora aperte. La prima riguarda il finanziamento; sappiamo che in questi dieci anni i finanziamenti sono stati progressivamente ridotti, passando dai 10 milioni ai 2 milioni e mezzo di euro per quest'anno. Ciò comporta, ovviamente, l'interruzione di tanti progetti che in questi anni sono stati avviati, dagli sportelli alla formazione dei docenti, ai corsi linguistici nelle scuole e così via. Se questi tagli fossero confermati, si perderebbero tante competenze acquisite, di alta qualità, di eccellenza, e ciò sarebbe davvero un peccato. L'altra questione riguarda la RAI, la radiotelevisione pubblica, anche perché non in tutte le Regioni c'è la possibilità di seguire le trasmissioni radiofoniche e soprattutto quelle televisive nelle lingue delle minoranze. Recentemente ci è stato detto che con il digitale terrestre questo problema dovrebbe essere risolto, in particolare in alcune Regioni, come il Friuli Venezia Giulia, poiché ci sarà una rete dedicata alle minoranze: auspichiamo che questo si avveri.

Per quanto riguarda le prospettive, parlando del rifinanziamento, permettetemi un inciso di carattere personale: anche per quanto riguarda la legge n. 38 del febbraio 2001, che tutela la minoranza slovena, sono stati operati notevoli tagli. Il Governo e la sua maggioranza dovrebbero rendersi conto che il finanziamento per la tutela delle minoranze non è una spesa, ma è un investimento per la crescita di un territorio nel suo complesso e della sua comunità. La politica, le istituzioni, innanzitutto Camera e Senato, potrebbero intervenire su questo versante, c'è sufficiente spazio per farlo. Si potrebbe anche pensare di apportare delle modifiche migliorative al testo vigente della legge n. 482, soprattutto inserendo la tutela dei rom e dei sinti. Ma, devo dirvi la verità, viste le posizioni dell'attuale maggioranza, sono abbastanza scettica rispetto a questa possibilità.

Ancora alcune proposte concrete: c'è la necessità di procedere alla ratifica della Carta europea per le lingue regionali o minoritarie, il cui *iter* si è fermato con la caduta del precedente Governo Prodi. Si potrebbe istituire anche nel nostro Paese, presso la Presidenza del Consiglio oppure presso il Ministero degli affari regionali, un Consiglio delle minoranze, organo che funziona in molti Paesi europei.

Sarebbe inoltre opportuno - considerata la moltitudine di leggi regionali e nazionali in materia - pensare eventualmente ad un testo unico della legislazione vigente sulle minoranze linguistiche.

Ultimo punto: nella legge n. 482, all'articolo 19, comma 2, si fa riferimento alla collaborazione transfrontaliera. Questo aspetto è stato un po' emarginato rispetto alle altre emergenze, ma oggi andrebbe ripreso anche considerando la possibilità di utilizzare fondi europei specifici a questo scopo; tanto più utili, in assenza di finanziamenti nazionali. A questo proposito vorrei solo ricordare che è stato appena approvato, relativamente alla programmazione Interreg 2008-2013, un

progetto sulla valorizzazione delle lingue minoritarie dal titolo JEZIK-LINGUA nelle aree a ridosso del confine italo-sloveno, che riguarda la minoranza slovena in Italia e la minoranza italiana in Slovenia e in Croazia; il progetto è stato promosso dalle organizzazioni di riferimento delle minoranze sopracitate. Questo può essere un esempio di buone pratiche da estendere alle altre minoranze che operano nel nostro Paese e che potrebbero così arricchire e valorizzare le proprie attività. Grazie.

GIANCARLO STAFFA

*(Direttore del Servizio dei resoconti e della comunicazione
istituzionale e moderatore dell'incontro)*

Ringrazio anche la senatrice Blazina per questi importanti argomenti portati alla nostra riflessione, soprattutto sul piano dei progetti, della politica legislativa da adottare nel settore e, se posso permettermi, con un occhio particolare alla concretezza dei problemi, che ci sono stati esposti da una persona direttamente interessata a queste tematiche. Al di là degli approfondimenti linguistici e giuridici, ci sono i problemi concreti che una comunità vive, e la senatrice Blazina se n'è fatta equilibrata interprete.

Se i relatori sono d'accordo, proporrei di passare a eventuali domande del pubblico in sala.

MASSIMO CONVERSI. Sono il presidente nazionale dell'Opera Nomadi e, siccome è stato richiamato il problema dei rom e dei sinti, vorrei intervenire.

GIANCARLO STAFFA

*(Direttore del Servizio dei resoconti e della comunicazione
istituzionale e moderatore dell'incontro)*

Considerati i termini del dibattito, la pregherei di essere molto sintetico per dare spazio agli altri che hanno chiesto di fare delle domande.

MASSIMO CONVERSI

(Presidente nazionale dell'Opera nomadi)

Il problema della minoranza linguistica dei rom e sinti è stato affrontato bene. Vorrei ricordare che anche la legge sulla «Giornata della memoria» ha escluso i rom e i sinti.

Nel 1999 la Commissione affari costituzionali della Camera ci convocò - era presidente l'onorevole Rosa Russo Iervolino - e ci chiese di sacrificarci (lo stesso avvenne al Senato) perché non soltanto la Lega Nord, ma almeno il 50 per cento della maggioranza, se si fosse votato a scrutinio segreto, avrebbe bocciato l'inserimento della lingua romanì fra le lingue minoritarie da tutelare.

Bene ha fatto il professor De Mauro a dire che la nostra comunità è qui dal Rinascimento. Io aggiungo che la nostra lingua è probabilmente quella più antica parlata in Italia perché affine al sanscrito, come sottolinea il professor Giulio Soravia, l'unico esperto di questo tema in Italia. Tranne che in Sardegna, la territorialità della lingua romanì è dimostrata. Mi spiego: la Sardegna è l'unica Regione d'Italia dove non esiste una presenza storica dei rom, ma soltanto una presenza derivata dalla diaspora dei Paesi dell'Est. Ormai in Italia abbiamo 100.000 rom

rumeni, 30.000 iugoslavi e circa 3.000 rom bulgari, che sono completamente sconosciuti e tendono a mimetizzarsi.

Allora, nel Nord, come minoranza cosiddetta zingara (termine che è stato ormai bandito, perché usato dispregiativamente), vi sono i sinti che arrivarono all'inizio del 1400: la prima testimonianza di una loro presenza in Emilia risale al 1422. Nel Centrosud sono presenti i rom italiani che citava il professor De Mauro, i quali, soprattutto nella parte più estrema della penisola, hanno perso l'uso della lingua romanì, anche se dagli ultimi accertamenti che abbiamo effettuato, in particolare nel Salento, nel Cilento, nell'alto Foggiano e nell'alta Campania, risulta che esistono comunque migliaia di rom che parlano il romanì come prima lingua.

In tutto l'arco alpino, oltre alle minoranze numericamente più piccole elencate nella legge, esistono anche i sinti che noi chiamiamo *eftavagaria* ed *estakaria*, cioè i sinti che praticano lo spettacolo viaggiante, i quali utilizzano come prima lingua la lingua romanì. A Melfi, la città d'Italia che ha la più alta percentuale di presenza rom, il dieci per cento della popolazione è rom: su 16.000 abitanti, vi sono 1.600 rom che vivono nelle case popolari.

Noi possiamo dare una mappa precisa di tutti i gruppi rom e sinti stanziali e anche seminomadi - qualche gruppo seminomade che usa la lingua c'è -, escludendo la parte che ha richiamato il professor De Mauro, per non cadere nella provocazione della Lega Nord che già all'epoca della legge n. 482 minacciò l'ostruzionismo. Questo fu il significato della nostra convocazione in Commissione affari costituzionali, quando ci fu detto che dovevamo sacrificarci. In quell'occasione, si utilizzò l'*escamotage* della territorialità, mentre possiamo dimostrare, numeri alla mano, che la gran parte della comunità rom è di antico insediamento.

Ricordo che la Regione Puglia, la città di Napoli e la Regione Sardegna hanno finalmente progetti concreti. Ci sono gruppi folk che usano la lingua romanì (per esempio, ce n'è uno nel Salento che balla la danza della spada, la «pizzica») anche per cantare; vi sono poi altri gruppi alloctoni. Le leggi regionali in materia non hanno risolto il problema perché non c'è stato nessun intervento specifico nelle scuole, le direzioni scolastiche regionali non comprendono il problema. Però è stato rinnovato con l'Opera nomadi il protocollo d'intesa nazionale, quindi stiamo scegliendo 12-13 scuole in Italia dove portare esempi positivi.

Ho consegnato ai relatori un volantino, perché la Regione Calabria ha dato vita ad un'iniziativa importantissima, come sa il dottor Morelli che era presente: un convegno dove per la prima volta è stata invitata la minoranza dei rom e sinti. Nella mozione finale del convegno è stato inserito finalmente il riferimento alla lingua dei rom e dei sinti e ora il Ministero dell'istruzione sta preparando un testo che tenga conto di questo inserimento. Noi preghiamo la senatrice Blazina di seguire l'evoluzione di questo convegno affinché non siano escluse le minoranze - per usare un termine del professor De Mauro - «deboli», meno colte, perché il livello di istruzione dei rom e dei sinti è bassissimo.

Siamo a disposizione dei parlamentari per fornire numeri, dati e competenza scientifica sul problema. L'Opera nomadi è nata nel 1966: siamo l'unico ente morale presente in tutta Italia, da Bolzano fino alla Sicilia, e questo ci permette di illustrare in modo documentato la territorialità dei rom, che ha già messo bene in evidenza il professor De Mauro.

GIANCARLO STAFFA

*(Direttore del Servizio dei resoconti e della comunicazione
istituzionale e moderatore dell'incontro)*

Il signor Conversi ha sottolineato che per le comunità rom e sinti dovrebbero valere gli stessi parametri che valgono per le altre comunità linguistiche che sono state prese in considerazione dalla legge n. 482. Si è ritenuto, invece, che il diverso radicamento territoriale di quelle comunità fosse sufficiente per escludere - semplifico molto - la minoranza rom. La senatrice Blazina ha comunque preso nota, immagino, sul piano della politica legislativa, di quanto ci ha detto il presidente dell'Opera nomadi.

TAMARA BLAZINA

(Senatrice)

Sì, tra l'altro ho parlato della questione anche nel mio intervento.

GIANCARLO STAFFA

*(Direttore del Servizio dei resoconti e della comunicazione
istituzionale e moderatore dell'incontro)*

Sono temi, credo, pienamente all'attenzione sia degli studiosi sia dei politici.

DOMENICO MORELLI

(Presidente del Comitato nazionale federativo minoranze linguistiche d'Italia)

Il Comitato nazionale federativo minoranze linguistiche d'Italia, che ho attualmente l'onore di presiedere, è un organismo che ha molto lavorato per la legge n. 482. Una volta varata la legge, il nostro Comitato ha cercato di adoperarsi perché essa trovasse piena attuazione non soltanto nell'amministrazione dello Stato, ma anche nelle scuole, nei *mass-media*, e così via.

Ringrazio gli illustri relatori; vorrei soltanto ribadire una cosa che, peraltro, è stata detta: a dieci anni dall'approvazione, la legge è stata in parte attuata, però oggi notiamo una caduta di interesse e di sensibilità su questi argomenti. Abbiamo paura, come diceva anche la senatrice Blazina, che tutto il lavoro svolto finora vada perduto. Secondo me ci vorrebbe una nuova strategia che però oggi non sappiamo come mettere in campo. Devo dire - non voglio piangermi addosso - che purtroppo la situazione è delicata, in quanto mancano all'interno del Parlamento dei referenti, come una volta erano, ad esempio, i parlamentari friulani che costituivano un gruppo molto unito, compatto, cui ci si poteva rivolgere per avere un sostegno. Purtroppo, ripeto, questo referente oggi manca, e secondo me è una mancanza grave.

L'11 e il 12 marzo prossimi ci sarà un convegno organizzato dal Ministero della pubblica istruzione per fare il punto sull'insegnamento delle lingue minoritarie nella scuola; forse in quella sede, oltre a fare un bilancio, si potrà eventualmente progettare qualcosa per il futuro. Che manchi questa sensibilità si nota anche dal fatto che non vi è stata ancora la ratifica della Carta europea delle lingue regionali o minori-

tarie che per l'Italia, come Paese che ha approvato la legge n. 482, dovrebbe essere soltanto un atto formale, come è avvenuto per la Convenzione quadro. Per essere più preciso, non vi è nessuno che favorisca almeno l'avvio dell'*iter* parlamentare della ratifica.

Ringrazio tutti i presenti per l'attenzione. Speriamo che da questo incontro, di cui ringrazio gli organizzatori, possa nascere veramente qualcosa di nuovo.

CLAUDIO OLMEDA

(Interprete di inglese del Servizio Affari Internazionali)

Vorrei innanzitutto rivolgere una domanda al professor De Mauro. Si è parlato prima - vi ha accennato la senatrice Blazina - della richiesta che è stata fatta dalla Regione Piemonte di inserire la lingua piemontese o il dialetto piemontese - la definizione di lingua o dialetto in questo caso mi sembra attenga a una decisione più che altro politica - come materia di insegnamento nelle scuole. Ora, credo che una materia, sia essa una lingua, un dialetto o più genericamente un idioma, per poter essere insegnata abbia bisogno di una codificazione. Esiste un tentativo di definire e codificare una lingua piemontese o veneta, distinte dal cuneese, dal padovano o dal bellunese? Voglio dire: c'è un tentativo in atto tra i linguisti di identificare e codificare una lingua che sia parlata in più di una città o in più di una valle?

Seconda domanda, che rivolgo al professor Ciaurro e alla senatrice Blazina. Tra le minoranze linguistiche insediate stabilmente sul nostro territorio c'è sicuramente quella di lingua araba. Leggevo tempo fa in un articolo di un istituto di ricerca inglese che in Gran Bretagna

c'è una difficoltà con i parlanti di arabo, perché nella comunità araba vi è una presenza significativa di donne che rimangono più spesso a casa rispetto agli uomini. E questo si ripercuote anche sulle giovani generazioni, soprattutto femminili: le ragazze giovani passano molto tempo a casa, dove non perdono il legame linguistico con la lingua di origine e con il Paese di origine, perché basta installare un'antenna parabolica e si può vedere per ore e ore la televisione nella propria lingua materna. Questo non succedeva ai nostri emigranti in America cento anni fa, che erano a due mesi di nave dall'Italia. Allora, c'è un problema di una parte del Paese che non impara la propria lingua madre, che probabilmente desidera che i propri figli ricevano un'istruzione anche in quella lingua, ma questa istruzione chi gliela dà? Il rifugio classico primo è quello delle scuole religiose, cosa che forse noi vorremmo evitare soprattutto per quella comunità perché lo avvertiamo come un rischio. Cosa succede? L'Italia si sta preparando per fronteggiare questa eventualità? Vi ringrazio.

TAMARA BLAZINA

(Senatrice)

È una bella domanda.

GIANCARLO STAFFA

*(Direttore del Servizio dei resoconti e della comunicazione
istituzionale e moderatore dell'incontro)*

Prego, professor De Mauro.

TULLIO DE MAURO

*(Professore emerito di linguistica generale della «Sapienza»
Università di Roma)*

Il problema che lei pone è uno dei motivi per cui anche in solitudine, anche sfidando lo scetticismo o le ostilità delle minoranze che hanno già acquisito una posizione, insisto nel dire: la Costituzione della Repubblica tutela con apposite norme - mi rivolgo anche al professor Ciaurro - le minoranze linguistiche, ma non dice quali. Allora, con le interessanti precisazioni e aggiunte che ha fatto il professor Ciaurro, si apre la possibilità di norme di vario livello. Ma ritengo che questo Paese deve porsi il problema della tutela delle minoranze anche di nuovo insediamento: arabofone, filippine, capoverdine, sinofone; ce n'è di tutti i colori. Sono problemi enormi che i Paesi europei hanno affrontato e risolto e gestiscono tranquillamente.

Allora, ecco perché, finché non mi tappate la bocca, mi sentirete dire che le minoranze in Italia non sono più solo quelle che abbiamo elencato e tutelato nella legge n. 482, ma sono anche altre. Lo erano già da prima e oramai il fenomeno è imponente.

Quanto alle scuole religiose, lei pensava, evidentemente, alle scuole islamiche. Santa Madre Chiesa, che ha l'occhio più lungo dei politici che le obbediscono, e anche di quelli che non le obbediscono, accoglie ben volentieri nelle sue scuole - se voi parlate con il cardinale Ruini ve lo spiega in termini di politica generale - gli islamici, ne rispetta la religione, e poi - pensa - Dio vede e provvede.

La seconda questione è più complicata e più delicata, anche perché pende il giudizio della Corte costituzionale, che ha citato il professor Ciaurro, sulla legge della Regione Piemonte che parla di «lingua piemontese».

Questa legge è stata impugnata dal Governo proprio perché c'è scritto «lingua»; se invece avessero detto «patrimonio linguistico della Regione Piemonte» non ci sarebbe piovuto. Se lei vuole, le do una mia personale opinione e qualche notizia. Mia personale opinione: nella generale disattenzione del pubblico colto, intellettuale e dei politici sono passati dei programmi scolastici dal 1979 i quali - prima non l'ho voluto dire - cercano, tranquillamente, programmaticamente, di realizzare quei princìpi che dicevo di Ascoli, di Lombardo Radice, cioè aprono le porte ad insegnare l'italiano e le altre lingue a partire dall'esperienza della realtà dialettale, dove c'è una realtà dialettale. Questo non solo si può fare da programma, e viene suggerito dai programmi, ma questo viene fatto largamente. La cosa più impressionante che credo farebbe cadere stecchito il colto e l'inclita che discetta di questa materia, e dice ma no, guai, non vogliamo i dialetti, è che, tranquillamente, maestre e maestri ed anche professori, persino i professori, sono andati su questa strada, senza che succedesse niente.

Quali dialetti? Il motivo per cui qualcuno è favorevole a dire: apriamo le porte all'insegnamento delle varianti dialettali dello sloveno, che sono notevolmente diverse dallo standard, è perché anche lì si pone il problema che si pone per il tedesco altoatesino. Uno dei motivi dei più alti tassi di bocciatura nelle scuole tedesche del Sudtirolo è che a questi poveretti con rigidità, appunto, tedesca - è il caso di dire - insegnano il tedesco standard, mentre nativamente i ragazzini parlano un tedesco notevolmente diverso. Torniamo al Piemonte. Come tutte le realtà dialettali, vi è una serie di codificazioni scritte, divergenti a seconda delle varietà dei piemontesi, per cui non si capisce quale dovrebbe essere «la» lingua. È già difficile capire, per l'italiano, per il francese, per l'inglese, qual è la norma di realizzazione della lingua che

si vuole effettivamente insegnare nelle scuole. Per l'italiano abbiamo grandi discussioni, eppure è una lingua che ha le sue grammatiche dalla fine del '400, dalla *Grammatichetta* di Leon Battista Alberti; fior di grammatiche, dizionari, però litighiamo e perciò siamo preoccupati quando si dice «la lingua italiana», e la Crusca, che sarebbe favorevole ad un riconoscimento costituzionale che, a me personalmente, pare ridicolo - ma questa è un'altra questione -, parla di «italiano», perché così è qualcosa di un po' più vago, come lingua ufficiale della Repubblica.

Penso che sia un po' una fuga in avanti dire «la lingua piemontese», ma chiaramente è ciò che il legislatore piemontese vuole: vuole proprio dire «lingua» perché questo gli interessa e questo gli piace. Questo, però, pone dei problemi, secondo me, non risolti e non risolvibili perché il centro egemone della Regione è un centro in cui ormai da decenni è in crisi la persistenza del dialetto; ci sono altri dialetti diversi dal piemontese e domina, ormai largamente, l'uso dell'italiano a livello anche popolare oltre che borghese. In realtà, la situazione veneta è diversa. Adesso non voglio seccare chi mi ascolta, ma Lombardia e Piemonte sono due Regioni i cui centri egemoni - come Roma nel Lazio - si sono fortemente allontanati dalla realtà dialettale e, quindi, c'è una periferia di dialetti molto diversi e in concorrenza tra di loro. Se si dice «il piemontese», la domanda è: quale piemontese?

CLAUDIO OLMEDA

(Interprete di inglese del Servizio Affari Internazionali)

Ma non c'è neppure un indirizzo?

TULLIO DE MAURO

*(Professore emerito di linguistica generale della «Sapienza»
Università di Roma)*

No.

TAMARA BLAZINA

(Senatrice)

E non ci potrà essere, credo.

TULLIO DE MAURO

*(Professore emerito di linguistica generale della «Sapienza»
Università di Roma)*

La risposta è che non la si può fittiziamente inventare.

CLAUDIO OLMEDA

(Interprete di inglese del Servizio Affari Internazionali)

Però se si rivendica l'insegnamento della lingua piemontese da inserire nei programmi scolastici, bisognerà pure identificare questa lingua. Come mai non è stato fatto?

TAMARA BLAZINA*(Senatrice)*

Rispetto a questo, solo una cosa. Anche quando la Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato la legge sul friulano c'è stata un'ampia discussione su quale friulano debba essere codificato e inserito nell'insegnamento scolastico. Infatti il friulano nella Provincia di Pordenone ha un influsso veneto ed è diverso rispetto al friuliano che si parla in Carnia oppure nella città di Udine. È un tema di difficile soluzione; è di per sé già complicato codificare una lingua, figuriamoci un dialetto.

FRANCESCO DE RENZO*(Ricercatore presso la Facoltà di Studi Orientali della «Sapienza»
Università di Roma)*

Volevo ricordare brevemente che in Ungheria i rom sono tutelati, sono riconosciuti ufficialmente, quindi se guardiamo fuori dall'Italia questo problema in alcuni casi si è posto ed è stato risolto.

Ancora: la Francia ha cambiato denominazione alla *Délégation générale à la langue française*, che ora si chiama *Délégation générale à la langue française et aux langues de France* (DGLFLF), mostrando un'apprezzabile apertura verso le minoranze e la diversità linguistica.


Per quanto riguarda le emergenze di cui parlava il professor Ciaurro, ne sovvertirei l'ordine, mettendo al primo posto l'esigenza di affrontare il tema dell'integrazione degli alunni stranieri in Italia, che passa attraverso un'adeguata conoscenza della lingua italiana e una necessaria tutela e promozione della diversità linguistica. I dati sono i seguenti: circa 700.000 alunni con cittadinanza non italiana nelle

scuole italiane, oltre il doppio di tutti gli alunni della Calabria, oltre il triplo di quelli delle Marche; quasi quanto tutti gli alunni del Veneto, e più di altre grandi Regioni come Piemonte, Emilia Romana, Toscana. Tuttavia, su questo finora non c'è stata praticamente nessuna politica educativa sistematica ed efficace, specialmente per ciò che riguarda la formazione e il reclutamento degli insegnanti. E qui vi è un problema di riconoscimento di diritti individuali - chiamiamoli come più ci piace - sicuramente violato, perché il diritto alla lingua, il diritto all'apprendimento e quello di cittadinanza sono, appunto, diritti individuali. Lasciamo pure da parte il modo di definirli, per non irritare nessuno, ma se fosse un diritto all'uso della propria lingua - dell'arabo o di altri idiomi - sarebbe un diritto; se fosse un diritto di cittadinanza o di apprendimento sarebbe comunque un diritto. In ogni caso manca - questo è il dato - qualcosa che tenga conto delle circa 150 lingue oggi presenti in Italia e nelle scuole italiane.

GIANCARLO STAFFA

*(Direttore del Servizio dei resoconti e della comunicazione
istituzionale e moderatore dell'incontro)*

Ringrazio gli intervenuti, anche per la ricchezza del dibattito che alla fine ha preso pieghe impensate, e do appuntamento alla prossima occasione. Grazie a tutti, di nuovo.





Convegni e seminari pubblicati dal Senato

1. L'analisi di impatto della regolazione nel processo legislativo. Seminario di aggiornamento professionale organizzato dal Servizio per la qualità degli atti normativi. Roma, 2002
2. Il federalismo nella democrazia italiana. Atti del convegno di presentazione dell'indagine conoscitiva sugli effetti nell'ordinamento delle revisioni al titolo V della parte II della Costituzione. Roma, 2002
3. Le regole del gioco. Atti del convegno di presentazione dell'indagine conoscitiva sul settore dei giochi e delle scommesse. Roma, 2004
4. Gli statuti regionali giunti al traguardo: un primo bilancio Seminario di studi, Roma 3 marzo 2005, ottobre 2005
5. Atti del convegno di presentazione dell'indagine conoscitiva su aspetti finanziari, monetari e creditizi connessi all'allargamento dell'Unione Europea, gennaio 2006
6. Fra tradizione e futuro: il lungo cammino delle donne. Atti del convegno, Roma 16 gennaio 2006, marzo 2006.
7. L'Italia a misura di bambini e adolescenti. Giornata nazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Palazzo Giustiniani 20 novembre 2006, febbraio 2007.
8. Le dichiarazioni anticipate di volontà sui trattamenti sanitari. Palazzo della Minerva 29 e 30 marzo 2007, settembre 2007
9. Giornata di lavoro sui rifiuti speciali. Palazzo della Minerva 9 luglio 2007, aprile 2008
10. Esercizio della libera professione intramuraria. Atti del convegno di presentazione dell'indagine conoscitiva. Sala Zuccari 12 marzo 2008, aprile 2008
11. Commemorazione di Pietro Scoppola. Sala Zuccari, 17 gennaio 2008, aprile 2008
12. Verso un Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Palazzo della Minerva, 25 giugno 2007, aprile 2008
13. Adozione, affidamento, accoglienza dei minori in strutture, soggiorni solidaristici e cooperazione internazionale. Proposte a confronto. Palazzo San Macuto, 16 luglio e 8 ottobre 2007, aprile 2008
14. La violenza sulle bambine e sui bambini. Palazzo della Minerva, 29 ottobre 2007, aprile 2008
15. Giornata nazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Palazzo del Quirinale, 20 novembre 2007, aprile 2008
16. Bambini e adolescenti nella carta stampata. Palazzo San Macuto, 3 dicembre 2007, aprile 2008
17. Bambini, adolescenti e valore del libro. Palazzo San Macuto, 29 gennaio 2008, aprile 2008
18. Il linguaggio della Costituzione. Palazzo della Minerva, 16 giugno 2008
19. Attuazione del procedimento "taglia leggi". Problemi, proposte e prospettive. Palazzo San Macuto, 31 marzo, 2 e 21 aprile 2009, luglio 2009